



Comune di Petilia Policastro (Kr)

REGOLAMENTO EDILIZIO e urbanistico ,NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE.

TITOLO I

STRUTTURA ED EFFICACIA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Articolo 1 + Finalità

1. Il presente PRG, formato in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali, persegue:
 - a) la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, assunte come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione fisica e funzionale;
 - b) la valorizzazione delle qualità presenti nel territorio, nonché il ripristino delle qualità deteriorate, e il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità formale e funzionale;
 - c) il consolidamento del nucleo abitato.
2. La configurazione di un assetto coerente con le predette finalità si realizza mediante la definizione delle trasformazioni fisiche ammissibili o prescritte, nonché delle utilizzazioni compatibili o prescritte, degli immobili che compongono il territorio.

Articolo 2 + Elaborati costitutivi

1. Elaborati del quadro conoscitivo:

- ☒ Tavole A1 - Tavola di inquadramento territoriale, redatta in scala 1/25.000, riportante la delimitazione del territorio comunale, l'individuazione dei nuclei abitati, i principali collegamenti tra loro, le relazioni col territorio circostante;
- ☒ Tavole della morfologia generale del territorio, dell'uso del suolo. Redatte in scala 1/10.000 e riferite all'intero territorio comunale, recano le macro zone territoriali, il sistema naturalistico-ambientale ed il sistema agricolo-forestale, nonché l'individuazione della rete infrastrutturale esistente e delle zone extraurbane:
 - Tavola A2 - Principe
 - Tavola A3 - Capoluogo e frazioni
 - Tavola A4 - Caresi-Pizzuta
- ☒ Tavole dello stato di fatto, redatte in scala 1:5000; sono indicate: le zone omogenee di cui al D.M. 1444/'68 e le aree dei servizi e delle attrezzature pubbliche esistenti, con le relative superfici e volumi;
 - Tavola A5 – Principe-Pagliarelle-Camellino-S. Demetrio
 - Tavola A6 - Musco – Paternise - S.Spina
 - Tavola A7 – Capoluogo-Foresta
- ☒ Tavole dello stato di attuazione del vigente Programma di Fabbricazione, redatte nella scala 1:2000 e 1:5.000.
 - Tavola A8 – Principe – Pagliarelle - Camellino
 - Tavola A9 - Capoluogo
 - Tavola A10 –Foresta
 - Tavola A11 – Cerasara – Caresi

2.4a_2 - Elaborati del progetto:

- ☒ Planimetrie, in scala 1/10.000 indicanti i vincoli e le zone di rispetto esistenti, le integrazioni di progetto alla rete infrastrutturale, i perimetri delle aree urbanizzate ed urbanizzabili, e l'azzonamento di aree extraurbane:
 - Tavola P1 - Principe
 - Tavola P2 - Capoluogo e frazioni
 - Tavola P3 - Caresi-Pizzuta
- ☒ Tavole di azzonamento, redatte in scala 1:2000: indicano la divisione in zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 1444/'68:
 - Tavola P4 - Principe
 - Tavola P5 - Pagliarelle
 - Tavola P6 – S. Demetrio
 - Tavola P7 – Camellino-Pranzo
 - Tavola P8 - Musco
 - Tavola P9 - Cardopiano
 - Tavola P10 - Paternise
 - Tavola P11 - Capoluogo
 - Tavola P12 – S. Spina
 - Tavola P13 – Foresta ovest
 - Tavola P14 – Foresta est
 - Tavola P15 – Centro storico _ 1:1000

- Tavola P16 – Località varie_ 1:5.000
- ☒ Tavole di verifica degli standards, redatte in scala 1/5.000: viene evidenziato il rapporto esistente tra aree standards ed attrezzature ed aree per l'edificazione, al fine di verificare il rispetto con le norme di cui al D.M. 1444/68, nonché la coerenza delle aree per attrezzature scolastiche con quanto disposto dal D.M. 18/12/1975:
 - Tavola V1 – Principe-Pagliarelle-Camellino-S. Demetrio
 - Tavola V2 - Cardopiano – Paternise - S.Spina
 - Tavola V3 – Capoluogo-Foresta
- ☒ Tavole di raffronto tra il PdF ed il PRG, redatte in scala 1/5.000:
 - Tavola R1 – Principe-Pagliarelle-Camellino-S. Demetrio
 - Tavola R2 - Cardopiano – Paternise - S.Spina
 - Tavola R3 – Capoluogo-Foresta
- ☒ Tavole di raffronto con studio geomorfologico:
 - Tavola G1 – Principe-Pagliarelle-Camellino-S. Demetrio - 1/5000
 - Tavola G2 - Cardopiano – Paternise - S.Spina - 1/5000
 - Tavola G3 – Capoluogo-Foresta - 1/5000
 - Tavola G4 – Località varie - 1/5000
 - Tavola G5 – Principe - 1/10.000
 - Tavola G6 – Capoluogo e frazioni - 1/10.000
 - Tavola G7 – Caresi/Pizzuta - 1/10.000
- ☒ Relazione al PRG;
- ☒ REU - Regolamento Edilizio;
- ☒ REU - Norme Tecniche di Attuazione

2.4a_3 - Studio geomorfologico

Elaborati principali (dr Giuseppe Capocasale):

- Relazione geologica e relativi elaborati grafici;
- Relazione di microzonazione sismica;
- Prospezione sismica a rifrazione;
- Prove di laboratorio;
- Indagini geognostiche;
- Carta geologica:
 - Tav. 1 – Principe, Vaccarizzo, Pagliarelle, Pupillo, Camellino e San Demetrio;
 - Tav. 2 – Musco, Marrate, Cardopiano, S. Teodoro, Paternise, Pranzo e S. Spina;
 - Tav. 3 – Capoluogo, Stazione C.L., Foresta e Camino;
 - Tav. 4 – Pantano, Cipollino, Cerasara, Campopiano e Badessa;
- Carta delle pendenze:
 - Tav. 1 – Principe, Vaccarizzo, Pagliarelle, Pupillo, Camellino e San Demetrio;
 - Tav. 2 – Musco, Marrate, Cardopiano, S. Teodoro, Paternise, Pranzo e S. Spina;
 - Tav. 3 – Capoluogo, Stazione C.L., Foresta e Camino;

- Tav. 4 – Pantano, Cipollino, Cerasara, Campopiano e Badessa;
- Carta geomorfologica e idrogeologica:
 - Tav. 1 – Principe, Vaccarizzo, Pagliarelle, Pupillo, Camellino e San Demetrio;
 - Tav. 2 – Musco, Marrate, Cardopiano, S. Teodoro, Paternise, Pranzo e S. Spina;
 - Tav. 3 – Capoluogo, Stazione C.L., Foresta e Camino;
 - Tav. 4 – Pantano, Cipollino, Cerasara, Campopiano e Badessa;
- Carta della edificabilità:
 - Tav. 1 – Principe, Vaccarizzo, Pagliarelle, Pupillo, Camellino e San Demetrio;
 - Tav. 2 – Musco, Marrate, Cardopiano, S. Teodoro, Paternise, Pranzo e S. Spina;
 - Tav. 3 – Capoluogo, Stazione C.L., Foresta e Camino;
 - Tav. 4 – Pantano, Cipollino, Cerasara, Campopiano e Badessa;
- Carta di microzonazione sismica:
 - Tav. 1 – Principe, Vaccarizzo, Pagliarelle, Pupillo, Camellino e San Demetrio;
 - Tav. 2 – Musco, Marrate, Cardopiano, S. Teodoro, Paternise, Pranzo e S. Spina;
 - Tav. 3 – Capoluogo, Stazione C.L., Foresta e Camino;
 - Tav. 4 – Pantano, Cipollino, Cerasara, Campopiano e Badessa;

Elaborati integrativi e adeguamento P.A.I. (dr Ivano D'Ambrosio):

- Relazione geologica e relativi elaborati grafici;
- Prospezione sismica a rifrazione;
- Indagini penetrometriche dinamiche;
- Tav. PAI 1 – Piano di Assetto idrogeologico e quadro d'unione – 1/25.000
- Tav. GEO 1 – Carta geologica – 1/5.000
- Tav. GEO 2 – Carta morfologica – 1/5.000
- Tav. GEO 3 – Carta delle pendenze – 1/5.000
- Tav. GEO 4 – Carta idrogeologica – 1/5.000
- Tav. GEO 5 – Carta delle amplificazioni sismiche locali – 1/5.000
- Tav. GEO 6 – Carta di sintesi della edificabilità – 1/5.000
- Tav. GEO 7 – Carta di sintesi della edificabilità – Principe -1/10.000
- Tav. GEO 8 – Carta di sintesi della edificabilità – Capoluogo e frazioni - 1/10.000
- Tav. GEO 9 – Carta di sintesi della edificabilità – Pizzuta/Caresi -1/10.000
- Tav. GEO 10a – Stralci del P.A.I.: rischio frane e rischio idraulico – 1/25.000
- Tav. GEO 10b – Stralci del P.A.I.: rischio frane – 1/10.000
- Tav. I_1 - Carta geologica – Corografia – Principe - 10.000
- Tav. I_2 - Carta geologica – Corografia – Capoluogo e frazioni -10.000
- Tav. I_3 - Carta geologica – Corografia – Caresi /Pizzuta - 10.000

Articolo 3 + Validità temporale

1. Le disposizioni del presente PRG, conformemente alle vigenti prescrizioni di legge, hanno validità a tempo indeterminato, salva revisione almeno decennale, ovvero effettuata in conseguenza di disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale regionali e provinciali.
 2. Le disposizioni del presente PRG recanti la diretta attribuzione a determinate unità di spazio di utilizzazioni prescritte che comportino l'acquisizione degli immobili interessati da parte di soggetti pubblici, ovvero la loro utilizzabilità solamente da parte di soggetti pubblici, hanno vigenza per un periodo di tempo non superiore al quinquennio, a decorrere dall'entrata in vigore del presente PRG. E' fatta eccezione nel caso che i medesimi soggetti pubblici competenti abbiano convenuto con i proprietari degli immobili interessati il mantenimento della utilizzazione prescritta per ulteriori periodi di tempo, o nel caso di espressa reiterazione dei vincoli stessi.
 3. Decorso inutilmente il predetto periodo di tempo, sono ammissibili esclusivamente le seguenti trasformazioni fisiche degli immobili interessati:
 - a) nell'ambito dei centri abitati:
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro e risanamento conservativo;
 - b) fuori del perimetro dei centri abitati, compatibilmente con le disposizioni della pianificazione sovracomunale:
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro e risanamento conservativo;
 - nuova edificazione per utilizzazioni abitative con un indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,01 mc/mq.
 4. Le disposizioni degli strumenti urbanistici esecutivi recanti la diretta attribuzione a determinate unità di spazio di utilizzazioni prescritte che comportino l'acquisizione degli immobili interessati da parte di soggetti pubblici competenti alla loro utilizzazione, ovvero la loro utilizzabilità solamente da parte di soggetti pubblici, hanno vigenza per un periodo di tempo non superiore al decennio, a decorrere dall'entrata in vigore dei medesimi strumenti urbanistici esecutivi, salvo che i medesimi soggetti pubblici competenti abbiano convenuto con i proprietari degli immobili interessati il mantenimento della utilizzazione prescritta per ulteriori periodi di tempo, o in caso di espressa reiterazione dei vincoli stessi.
-

Articolo 4 + Efficacie

1. Le disposizioni del Titolo II delle presenti norme relative alle trasformazioni fisiche ammissibili e alle utilizzazioni compatibili sono vincolanti per qualsiasi soggetto, pubblico e privato. Il loro rispetto è condizione del rilascio di qualsiasi provvedimento abilitativo, ovvero

del tacito assentimento, a effettuare trasformazioni, fisiche e funzionali, degli immobili cui si riferiscono.

2. Le disposizioni relative ai limiti delle trasformazioni effettuabili in assenza degli strumenti urbanistici esecutivi, ove prescritti, sono vincolanti fino all'entrata in vigore di tali strumenti, per qualsiasi soggetto, pubblico e privato. Il loro rispetto è condizione del rilascio di qualsiasi provvedimento abilitativo, ovvero del tacito assentimento, a effettuare trasformazioni, fisiche e funzionali, degli immobili cui si riferiscono.
3. Nelle unità di spazio aventi un'utilizzazione in atto non rientrante fra le utilizzazioni compatibili, o difforme dalle utilizzazioni prescritte, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria che non rendano l'unità di spazio interessata inadatta, o maggiormente inadatta, alle utilizzazioni ammesse. Tali interventi, qualora le utilizzazioni prescritte comportino l'acquisizione dell'unità di spazio interessata da parte di soggetti pubblici, non devono in alcun caso comportare migliorie o addizioni.

Articolo 5 + Struttura e modalità di applicazione delle norme

1. Le disposizioni del Titolo II stabiliscono le trasformazioni fisiche ammesse e le utilizzazioni compatibili, con riferimento alle zone e agli elementi indicati nelle tavole di progetto.
 2. Alcune zone sono articolate in sottozone in ragione di specifici caratteri fisici e funzionali; le disposizioni relative alle sottozone stabiliscono particolari limitazioni alle disposizioni generali di zona, ovvero introducono specifiche possibilità aggiuntive.
 3. Le disposizioni del Titolo III stabiliscono particolari indicazioni:
 - a) nella Sezione I, in ragione di specifiche situazioni di rischio geomorfologico o idrogeologico;
 - b) nella Sezione II, in applicazione delle norme di tutela dei siti di importanza comunitaria (SIC – DM 3 aprile 2000) e di tutela ambientale (Legge n. 431/85);
 - c) nella Sezione III, in applicazione dei vincoli derivanti da atti legislativi.
 4. Tali disposizioni definiscono:
 - a) limitazioni alle trasformazioni fisiche e alle utilizzazioni compatibili ammesse ai sensi del Titolo II;
 - b) particolari regole conformative degli interventi di trasformazione, ove questi ultimi siano ammessi ai sensi del Titolo II.
 5. Le disposizioni del Titolo IV contengono le disposizioni relative agli strumenti di attuazione del piano regolatore.
 6. Le disposizioni del Titolo V contengono le definizioni dei termini specifici utilizzati nelle norme.
-

Articolo 6 + Efficacia e modalità di applicazione delle definizioni

1. Le definizioni costituiscono un riferimento vincolante per l'attuazione del PIANO REGOLATORE GENERALE del Comune di Petilia Policastro.
 2. Nelle norme, l'indicazione, quale utilizzazione compatibile o prescritta, senza ulteriori precisazioni, di una delle utilizzazioni principali elencate all'articolo 54, ammette tutte le relative sue articolazioni.
 3. Per le utilizzazioni non espressamente considerate nelle definizioni, si procede per analogia, assimilando l'utilizzazione di cui è questione a quella espressamente considerata che presenta il massimo di similitudine quanto a tipo di attività, modalità d'uso degli spazi, ed effetti indotti sul territorio sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione.
 4. Gli spazi destinati ad attività complementari e funzionali allo svolgimento delle utilizzazioni indicate nelle norme debbono essere legati da vincolo pertinenziale agli edifici in cui si svolgono le utilizzazioni principali e non possono essere alienati separatamente.
-

Articolo 7 + Prevalenza su altre disposizioni

1. Le disposizioni delle presenti norme prevalgono su ogni espressa contrastante prescrizione dei regolamenti comunali vigenti.
 2. Le trasformazioni non subordinate a strumenti urbanistici esecutivi, non sono tenute, a norma dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 9 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, al rispetto delle disposizioni relative alle distanze minime tra fabbricati e dalle strade definite nel medesimo articolo, in quanto devono essere considerate come interventi puntuali particolareggiatamente disciplinati dal presente strumento di pianificazione urbanistica.
-

Articolo 8 + Modifiche normative e cartografiche ammesse

1. Gli strumenti di attuazione e i progetti delle trasformazioni possono, mediante i propri elaborati relativi allo stato di fatto, dimostrare che gli elementi disciplinati dal Titolo III hanno localizzazione e dimensione parzialmente o totalmente diverse da quelle indicate nelle tavole di progetto. Le relative disposizioni del presente PRG devono essere applicate agli immobili così come individuati negli strumenti di attuazione e nei progetti delle trasformazioni.
2. Le modifiche e le integrazioni delle tavole di progetto conseguenti al riconoscimento dell'effettivo sedime degli elementi e complessi di cui al comma precedente, devono essere approvate dal Consiglio comunale, ma non configurano variante alle disposizioni del piano regolatore.

3. In sede di formazione degli strumenti di attuazione, qualora il perimetro indicato nelle tavole di progetto cada in prossimità, ma non in coincidenza, con elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore, il perimetro può essere portato a coincidere con tali elementi di suddivisione, senza che ciò costituisca variante del piano regolatore.
-

Articolo 9 + Recepimento di situazioni e disposizioni prevalenti

1. Le variazioni tecniche degli elaborati del piano regolatore necessarie per il recepimento di disposizioni immediatamente prevalenti e direttamente operative dettate da leggi o da atti amministrativi della Provincia di Crotone, della Regione Calabria e dello Stato, nonché le ulteriori variazioni tecniche strettamente derivanti dalle prime e necessarie per riconferire agli elaborati del presente strumento di pianificazione urbanistica caratteri di sistematicità e di unitarietà, sono apportate mediante deliberazioni del Consiglio comunale soggette a mero controllo preventivo di legittimità.
-

Articolo 10 + Prevalenza delle disposizioni in caso di contrasto

1. In sede di applicazione del presente PRG, in caso di contrasto tra prescrizioni contenute negli elaborati grafici e prescrizioni contenute nelle presenti norme, deve essere riconosciuta prevalenza alle seconde.
 2. In caso di contrasto tra elaborati grafici prescrittivi ed altri elaborati grafici, deve essere riconosciuta prevalenza ai primi.
 3. In caso di contrasto tra previsioni di vari elaborati grafici prescrittivi, deve essere riconosciuta prevalenza a quelle contenute negli elaborati in scala maggiore.
-

TITOLO II

TRASFORMAZIONI FISICHE AMMISSIBILI E UTILIZZAZIONI COMPATIBILI

Articolo 11 + Zona A: di interesse storico

1. La zona A identifica le parti dell'insediamento urbano in cui l'impianto fondiario e le caratteristiche strutturali, tipologiche e formali dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti sono stati determinati in epoca precedente al 1945 e si sono conservati, in tutto o in parte, o risultano tuttora riconoscibili.
 2. Gli interventi consentiti sono destinati a consolidare e rivitalizzare il tessuto edilizio e urbanistico e devono essere effettuati in conformità alle disposizioni dei commi successivi e delle specifiche disposizioni riferite alle seguenti sottozone:
A1 – di tutela e conservazione;
A2 – di adeguamento igienico-funzionale e di miglioramento degli elementi espressivi aggiunti che deturpano i singoli edifici, nel rispetto del vigente indice di edificabilità, pari a 3 mc/mq.
 3. Il perimetro del centro storico corrisponde alla delimitazione delle zone di recupero ai sensi della legge n. 457/'78.
 4. Nella zona A, quando non diversamente prescritto, sono compatibili le seguenti utilizzazioni:
 - a) agricola;
 - b) per la produzione di beni e servizi a carattere diffuso (purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa);
 - c) residenziale;
 - d) attività pubbliche e di interesse collettivo;
 - e) commerciali e direzionali
 - f) socio-assistenziali
 - g) mobilità, limitata alla mobilità ciclabile, carrabile e parcheggi.
 4. E' consentito procedere alla formazione di piani di ristrutturazione urbanistica solo in quelle zone interessate da strumenti urbanistico-amministrativi complessi quali il contratto di quartiere, l'accordo di programma, o di altri strumenti ad essi equivalenti che contemplino la partecipazione diretta del Comune.
-

Articolo 12 + Prescrizioni relative alle unità edilizie

1. Le trasformazioni fisiche ammissibili ai sensi dell'articolo 11 devono valorizzare gli elementi architettonici originali sussistenti, nonché il ripristino di quelli alterati, con particolare riguardo:
 - a) alle coperture, essendo prescritta la conservazione o il ripristino, salvo i casi in cui un altro tipo di copertura sia riconoscibile come proprio e caratterizzante l'unità edilizia interessata nella situazione originaria o come effetto della sua crescita organica nel tempo;
 - b) agli infissi, che vanno sostituiti, ove necessario, con materiali tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale, essendo vietata ogni mistificazione e contraffazione di tali materiali con altri surrogati o derivati di nuova tecnologia;
 - c) agli intonaci, che devono essere risarciti con malta e tinte analoghe a quelle originarie, e mediante le tecniche in uso prima dell'industrializzazione della calce e del cemento;
 - d) alle porte, alle finestre e alle altre aperture, in pietra, marmo, mattoni o altro materiale caratteristico della tradizione locale, che vanno restaurate o ripristinate utilizzando il medesimo materiale preesistente, ovvero quello degli stessi elementi architettonici presente nella specifica unità edilizia;
 - e) agli elementi decorativi dei prospetti, come griglie e balconi in ferro, rilievi, statue, affreschi e simili, anche se di provenienza incerta o non direttamente legati alla storia dell'edificio, quali cornicioni in pietra o in cotto, formelle, targhe e simili che di norma non possono essere rimossi, alterati o sostituiti;
 - f) ai paramenti di facciata, lapidei o in mattoni, a vista, che vanno risarciti e resi idrorepellenti con prodotti trasparenti.
2. E' altresì prescritta la sostituzione con lo stesso materiale dei seguenti oggetti, qualora irre recuperabili o fatiscenti:
 - a) elementi in pietra, marmo, mattoni e simili, quali lesene, capitelli, bancali e soglie, mensole, cornici, decorazioni interne ed esterne, e altro;
 - b) elementi e strutture architettoniche in legno, caratteristiche della tradizione locale, come trabeazioni, soffitti interni, e simili.
3. In ogni caso di trasformazioni fisiche ammissibili può essere prescritta:
 - a) la coloritura di superfici di qualsiasi genere con tinte idonee;
 - b) la rimozione di recinzioni, cornici e sbalzi, manti di copertura, infissi e serramenti, estranei alla tradizione locale, e la loro sostituzione con materiali idonei.
4. La scelta dei colori da usare nelle coloriture dei prospetti esterni deve essere di norma riferita:
 - a) al recupero, per quanto possibile, delle tracce di tinteggiatura reperibili sui medesimi prospetti;
 - b) nei casi di ricostruzione delle unità edilizie, alla gamma dei colori presenti nella tradizione locale;
 - c) alla valutazione globale di un tratto sufficientemente ampio da rappresentare una campionatura plausibile delle gamme di colori caratterizzanti l'ambiente nel quale è inserita l'unità edilizia interessata.
5. E' comunque consentito provvedere, nel rispetto di ogni altra prescrizione delle presenti norme, al riordino e all'installazione di:

- a) canne fumarie e comignoli, in conformità alle caratteristiche della categoria di appartenenza dell'unità edilizia interessata, preferibilmente nei cavedi o in analoghi spazi interni, e comunque integrando le canne fumarie nelle strutture murarie, e riproducendo le caratteristiche formali tradizionali dei comignoli;
 - b) antenne televisive, esclusivamente sulle coperture, e di norma con sistemi centralizzati;
 - c) impianti tecnologici di servizio, posizionati preferibilmente nelle corti, nei cortili e negli altri spazi scoperti interni non caratterizzati, ivi comprese le chiostrine e i cavedi eventualmente esistenti, e in ogni caso in termini concordati con il competente ufficio tecnico comunale;
 - d) impianti idrici, di riscaldamento, di fognatura, di scarico delle acque pluviali e simili;
 - e) ascensori e montacarichi, qualora non compromettano i valori architettonici e le caratteristiche tipologiche dell'unità edilizia interessata, nonché il profilo altimetrico delle coperture; in particolare, non sono ammessi volumi tecnici che alterino le tradizionali coperture a tetto esistenti e caratteristiche della categoria di appartenenza dell'unità edilizia interessata, con trasformazione, anche parziale, in copertura a terrazzo, salvo per quanto strettamente necessario per l'efficiente esplicazione delle utilizzazioni previste, dovendo comunque i volumi tecnici essere adeguatamente coperti con materiali tradizionali, e in ogni caso avere altezza non superiore a metri 2,00;
 - f) servizi interni quali bagni e cucine, anche in blocchi unificati, se del caso dotati di impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione spinta.
- 6.** La realizzazione, in ogni unità edilizia, eccettuate quelle di cui è ammissibile la demolizione e ricostruzione, di sistemi e impianti per consentire o facilitare la mobilità di infanti, disabili e simili, deve avvenire mediante l'installazione di elementi amovibili, differenziati dall'ambiente in cui si inseriscono per forma e dimensione.
- 7.** In tutte le unità edilizie sono ammissibili, ferme restando le prescrizioni relative alle utilizzazioni stabilite compatibili, interventi volti ad adattare i sottotetti al fine di renderli utilizzabili, anche come unità funzionali autonome, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) sia garantito l'integrale rispetto di ogni altra prescrizione relativa alle trasformazioni fisiche ammissibili, e in particolare che gli interventi non comportino alterazioni dell'andamento originario della copertura; sono pertanto ammesse solamente le aperture e le prese di luce e d'aria non alteranti i profili altimetrici, e cioè le finestre a piano di falda;
 - b) sia assicurata, in presenza di coperture, o di strutture portanti delle stesse, alterate o collabenti, il loro ripristino con gli stessi materiali, ove i medesimi corrispondano a quelli originari, oppure con materiali tradizionali;
 - c) ove si intenda attivare un'utilizzazione abitativa, o comunque comportante la presenza continuativa di persone, del sottotetto, l'altezza media dei locali direttamente adibibili a tali utilizzazioni sia pari almeno a 2,40 metri e l'altezza media dei locali adibibili a funzioni accessorie sia pari almeno a 2,20 metri l'altezza media di ogni locale sottotetto è calcolata escludendo dal computo le sue parti aventi altezza netta inferiore a metri 1,80.
- 8.** Le finestre a piano di falda devono avere dimensioni non superiori a 2 metri quadrati ognuno, e non devono riguardare più di 1/10 della superficie della falda interessata.
- 9.** In tutte le unità edilizie è ammissibile, negli ambienti interni aventi altezza netta non inferiore a 4,50 metri e privi di elementi di pregio artistico alle pareti (affreschi, pitture incassate, cornici, decorazioni, e simili), la realizzazione di soppalchi funzionali, alle seguenti condizioni:

- a) il soppalco non deve resecare le aperture di finestre esterne o di porte interne, e deve distare da esse almeno 1,50 metri;
 - b) la dimensione del soppalco non deve essere superiore ai 2/3 della superficie dell'ambiente in cui si inserisce;
 - c) l'intervento differenzi la nuova struttura, dall'ambiente in cui si inserisce, per forma e materiali, assimilandola a un elemento d'architettura d'interni o ad un arredo fisso;
 - d) l'altezza del soppalco dal pavimento non deve essere inferiore a 2,20 metri;
 - e) l'altezza media dei locali sopra il soppalco, calcolata escludendo dal computo le loro parti aventi altezza netta inferiore a 1,80 metri, non deve essere inferiore a 2,20 metri;
 - f) l'angolo di cottura dei cibi, o altro apparato produttore di punti di fuoco, può essere collocato al di sotto del soppalco solamente a condizione che il soppalco stesso non sia ligneo, o sia, ove ligneo, adeguatamente protetto con trattamento ignifugo, e a condizione che presenti una doppia illuminazione-aerazione ovvero un'altezza pari o maggiore a 2,40 metri.
- 10.** In tutte le unità edilizie sono ammissibili la manutenzione, il restauro, il ripristino dei piani interrati e seminterrati esistenti. La nuova costruzione di vani interrati, al di sotto degli edifici e degli spazi scoperti, è ammessa esclusivamente per la realizzazione di parcheggi pertinenziali coperti, a condizione che tutti i locali, ad eccezione di quelli contenenti gli elementi di collegamento verticale, abbiano altezza netta non superiore a 2,20 metri.
- 11.** Le trasformazioni relative ai piani interrati e seminterrati esistenti, possono essere volte a renderli utilizzabili, anche come unità funzionali autonome, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) l'altezza media dei locali nei quali si svolgono le utilizzazioni previste deve essere pari almeno a 2,40 metri e l'altezza media dei locali adibibili a funzioni accessorie deve essere pari almeno a 2,20 metri;
 - b) deve essere garantita, anche mediante impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione spinta, l'aerazione dei locali con coefficienti di ricambio non inferiori a quelli prescritti dalle norme vigenti.

Articolo 13 ✦ Prescrizioni relative agli spazi scoperti

- 1.** E' prescritta la conservazione integrale, e il restauro scientifico, dei manufatti e dei reperti di valore storico-artistico o storico-testimoniale, quali fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili, nonché la conservazione degli elementi di arredo caratteristici; sono ammissibili solamente il ripristino o la ricostruzione filologica di parti dei predetti manufatti e reperti eventualmente crollate o demolite.
- 2.** Gli elementi di delimitazione perimetrali realizzati con materiali tradizionali lavorati secondo la tradizione locale devono essere conservati. La loro sostituzione integrale o parziale per quanto non recuperabili, ovvero la loro ricostruzione per quanto distrutti, deve essere effettuata con i medesimi materiali, e comunque con materiali tradizionali.
- 3.** I nuovi elementi di delimitazione perimetrali devono essere realizzati con muri in pietra o in mattoni, faccia a vista o intonacati mediante le tecniche in uso prima della industrializzazione della calce e del cemento, oppure con cancellate continue a sbarre in ferro o in altri metalli verniciati con coloriture idonee e congruenti con l'ambiente.

4. Per la realizzazione di elementi di divisione interna, ove non sia possibile documentare adeguatamente le caratteristiche degli elementi preesistenti che si intendono ricostruire, valgono le disposizioni di cui al comma 3.
5. La realizzazione di sistemi o impianti per consentire o facilitare la mobilità di infanti, disabili e simili, deve avvenire mediante l'installazione di elementi amovibili, differenziati per forma e materiali dall'ambiente in cui si inseriscono.
6. E' prescritta la conservazione delle caratteristiche dimensionali e formali degli spazi scoperti pertinenziali.
7. Non è ammessa la copertura, totale o parziale, delle unità di spazio scoperto concluso, nemmeno stagionale e realizzata con elementi amovibili o precari, salva, eventualmente, quella con tende avvolgibili o teli riponibili, ovvero con pergolati vegetali, su supporti in legno o in metallo.
8. Negli spazi pertinenziali delle unità edilizie originarie, possono essere abilitate trasformazioni fisiche e funzionali previste da un progetto unitario riguardante l'unità edilizia e gli spazi scoperti.
9. Negli spazi scoperti autonomi, le trasformazioni fisiche e funzionali devono garantire il mantenimento dei connotati di naturalità eventualmente presenti, fatto salvo quanto necessario per la sicurezza dei fondi e per l'effettuazione di operazioni finalizzate alla riconversione agricola o alla sistemazione a verde delle aree in abbandono.
10. Sono ammissibili le seguenti trasformazioni fisiche delle strade, delle piazze, dei larghi urbani, delle scale:
 - a) conservazione degli impianti e dei manufatti esistenti, in quanto elementi fondativi della conformazione del tessuto storico;
 - b) mantenimento dei tracciati viari, con la conservazione della giacitura, delle dimensioni e delle quote di calpestio;
 - c) modifiche rivolte al ripristino di assetti o tracciati originari alterati, con impiego di materiali tradizionali;
 - d) trasformazione, nonché potenziamento o adeguamento previsti dalle normative di settore, del sistema dei sottoservizi; il mantenimento dei tracciati viari, con la conservazione della giacitura, delle dimensioni e delle quote di calpestio, in caso di contrasto, prevale sulle esigenze di potenziamento o adeguamento.

Articolo 14 + Prescrizioni particolari relative alle unità edilizie originarie

1. Le trasformazioni delle unità edilizie o delle loro parti nelle quali si è conservato l'assetto originario o consolidato:
 - a) mantenimento del prospetto frontale, nonché di quello di fondo, se nettamente caratterizzati secondo il modello di partitura proprio del tipo edilizio, definito in base alle analisi e alla documentazione storica prodotta, con la conservazione delle aperture esistenti di porte e finestre, nel loro numero e nella loro forma, dimensione e posizione. Sono ammesse modifiche del numero, delle forme, delle dimensioni e delle posizioni delle aperture dei prospetti principali soltanto ai fini di ricondurle al modello di partitura proprio del tipo;

- b) possibilità di modifiche, variazioni, integrazioni degli altri prospetti, in coerenza con l'articolazione complessiva dell'unità edilizia e con le partiture dei prospetti principali, solamente nel contesto di una operazione unitaria afferente all'intera unità edilizia, o almeno all'interezza dei suoi fronti. Sono ammesse modifiche di aperture esistenti e ripristini di aperture quando, mediante saggi e scrostature di intonaci, ovvero esauriente documentazione storica, si dimostrino preesistenze, ed esse siano coerenti con l'impianto complessivo dell'unità edilizia;
- c) mantenimento, dell'impianto distributivo e dei collegamenti verticali e orizzontali propri dell'unità edilizia interessata. Laddove l'impianto distributivo e/o i collegamenti verticali e orizzontali siano stati modificati in epoca novecentesca, è ammissibile il mantenimento dell'assetto attuale, con esclusione di ogni ulteriore trasformazione che comporti variazioni di elementi propri del tipo edilizio originario ancora sussistenti;
- d) ripristino o ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite;
- e) consolidamento, ovvero sostituzione integrale o parziale per quanto non recuperabili, ovvero ancora ricostruzione per quanto distrutti, ma comunque senza modificazione della posizione o della quota, nonché con materiali tradizionali, uguali o tecnicamente equivalenti a quelli preesistenti, dei seguenti elementi strutturali: murature portanti sia interne che esterne; solai e volte; tetto, con ripristino del manto di copertura originale e caratteristico; scale;
- f) possibilità di accorpare funzionalmente più unità edilizie distinte ove previsto da uno strumento urbanistico esecutivo esteso a tutte le unità edilizie interessate; è comunque prescritto il rispetto degli elementi strutturali e conseguentemente delle ripartizioni delle volte, degli archi e di ogni altro elemento strutturale architettonico e decorativo.
-

Articolo 15 ✦ Sottozona A1: di conservazione

1. Sono ammessi i seguenti interventi sugli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni dei commi successivi:
 - a) manutenzione straordinaria;
 - b) restauro e risanamento conservativo;
2. Detti interventi non devono comportare aumento del volume e della superficie lorda di pavimento e devono altresì rispettare:
 - a) il sistema degli spazi scoperti, nonché i rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati;
 - b) l'allineamento sul fronte strada principale, fatta eccezione di interventi necessari per ottenere l'allargamento delle strade;
 - d) le essenziali caratteristiche formali degli edifici e degli spazi scoperti.
3. Sono ammessi interventi di nuova costruzione esclusivamente per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete, infrastrutture di difesa del suolo, nonché attrezzature e impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico e simili.
4. Negli spazi scoperti pertinenziali è ammessa la realizzazione di piccoli impianti sportivi scoperti;
5. Negli spazi scoperti autonomi è ammessa la realizzazione di:

- a) giardini e spazi verdi attrezzati;
 - b) edifici destinati ad attività pubbliche e d'uso pubblico, solamente negli spazi a cui il presente PRG attribuisce specifica destinazione d'uso ad attività pubbliche e d'uso pubblico, così come indicati nelle tavole di progetto.
-

Articolo 16 + Zona A2: di conservazione e ripristino

1. Sono ammessi i seguenti interventi sugli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni dei commi successivi:
 - a) manutenzione straordinaria;
 - b) restauro e risanamento conservativo;
 - c) ristrutturazione edilizia;
 - d) ristrutturazione urbanistica;
 2. Tutte le parti originarie degli edifici che si sono conservate, sono soggette alla tutela di cui al precedente art. 15.
-

Articolo 17 + Zona B: agglomerati urbani recenti

1. La zona B identifica le parti urbane prevalentemente edificate successivamente al 1945. Gli interventi consentiti sono destinati a consolidare e completare il tessuto edilizio.
2. Nella zona B, quando non diversamente prescritto, sono ammissibili i seguenti interventi nel rispetto delle disposizioni dei commi successivi:
 - a) manutenzione straordinaria;
 - b) restauro e risanamento conservativo;
 - c) ristrutturazione edilizia;
 - d) demolizione e ricostruzione;
 - e) demolizione;
 - f) ampliamento;
 - g) ricostruzione;
 - h) nuova costruzione.
3. Sono consentiti interventi di ampliamento e nuova costruzione di strade locali, strade urbane di quartiere, infrastrutture tecnologiche a rete, infrastrutture di difesa del suolo, canalizzazioni, opere di difesa idraulica, e simili, nonché attrezzature e impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, e simili.
4. Negli spazi scoperti pertinenziali è ammessa la realizzazione di:
 - a) piccoli impianti sportivi scoperti;

- b) collegamenti verticali necessari a soddisfare requisiti obbligatori imposti da normative di settore, quali colonne per ascensori, montacarichi e scale, purché realizzati in aderenza agli edifici;
- c) pertinenze.
5. Negli spazi scoperti autonomi è ammessa la realizzazione di:
- impianti sportivi scoperti, comprensivi dei relativi manufatti accessori;
 - elementi viari e spazi pubblici pedonali;
 - giardini e spazi verdi attrezzati;
 - parcheggi scoperti;
 - edifici destinati ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.
6. Nella zona B, quando non diversamente prescritto, sono compatibili le seguenti utilizzazioni:
- residenziale;
 - per la produzione di beni e servizi a carattere diffuso, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa, nel rispetto dei seguenti limiti:
 - artigianato di produzione: a condizione che la superficie lorda di pavimento dell'unità immobiliare a ciò adibita non superi i 400 metri quadrati;
 - attività commerciali: limitate a esercizi commerciali di vicinato, medie strutture di vendita, fino a 1500 metri quadrati di superficie lorda di pavimento, mercati ambulanti su aree pubbliche;
 - attività pubbliche e di interesse collettivo;
 - mobilità, limitata a:
 - mobilità ciclabile, carrabile e parcheggi.
7. L'attivazione delle utilizzazioni compatibili è ammessa a condizione che vengano rispettate le disposizioni relative alle dotazioni di parcheggi.
8. L'attivazione di utilizzazioni per attività produttive non può interessare locali adibiti ad autorimesse o parcheggi pertinenziali coperti.
9. Gli interventi di ampliamento o nuova costruzione di edifici residenziali devono rispettare i parametri vigenti:
- indice di edificabilità fondiaria non superiore a 2,00 mc/mq, comprensivo dei manufatti edilizi esistenti;
 - altezza massima non superiore a quella degli edifici contigui, comunque non oltre i 9,50 metri;
 - distanza dai confini non inferiore a 5 metri, oppure in aderenza, nei casi di interventi contestuali delle parti interessate;
 - distanza dalle strade non inferiore a 5 metri;
 - distanza tra edifici non inferiore a 10 metri;
 - cessione gratuita di aree per standards urbanistici non inferiore a 18 mq ogni 100 mc di costruzione;
10. Gli interventi di nuova costruzione di edifici per attività commerciali, direzionali e produttive devono mantenere, inoltre, una dotazione minima di spazi scoperti di pertinenza sistemati a verde e piantumati con essenze arboree non inferiore al 15% della superficie del lotto;

11. Gli interventi di nuova costruzione degli edifici per attività produttive devono destinare una parte della superficie lorda di pavimento per il soddisfacimento delle esigenze del personale (spogliatoi, servizi igienici, preparazione e/o consumo del cibo, assistenza medica, ritrovo ed attività associative) in misura non inferiore a 4 mq/addetto, e comunque non inferiore a 5 metri quadrati ogni 100 metri quadrati di superficie utile.
-

Articolo 18 + Zona C1: mista di completamento

1. La zona C identifica la parte del territorio urbano destinata al completamento di insediamenti residenziali, commerciali, direzionali e produttivi.
2. Sono ammissibili i seguenti interventi nel rispetto delle disposizioni dei commi successivi:
 - a) manutenzione straordinaria;
 - b) restauro e risanamento conservativo;
 - c) ristrutturazione edilizia;
 - d) demolizione e ricostruzione;
 - e) demolizione;
 - f) ampliamento;
 - g) ricostruzione;
 - h) nuova costruzione.
3. Sono ammesse le seguenti utilizzazioni:
 - a) residenziale;
 - b) per la produzione di beni e servizi a carattere diffuso, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa, nel rispetto dei seguenti limiti:
 - artigianato di produzione: a condizione che la superficie lorda di pavimento dell'unità immobiliare a ciò adibita non superi i 400 metri quadrati;
 - attività commerciali: limitate a esercizi commerciali di vicinato, medie strutture di vendita, fino a 1500 metri quadrati di superficie lorda di pavimento, mercati ambulanti su aree pubbliche;
 - c) socio-sanitarie
 - d) attività pubbliche e di interesse collettivo.
4. Gli interventi di ampliamento o nuova costruzione di edifici residenziali devono rispettare i parametri vigenti:
 - a) negli interventi attuabili previo rilascio del permesso di costruire convenzionato, fino a 1.500,00 mq di superficie del lotto. con indice di edificabilità fondiaria non superiore a 1,00 mc/mq, comprensivo dei manufatti edilizi esistenti;
 - b) altezza media non superiore ai 8,40 metri;
 - c) distanza dai confini non inferiore a 5 metri, oppure in aderenza, nei casi di interventi contestuali delle parti interessate;
 - d) distanza dalle strade non inferiore a 5 metri;
 - e) distanza tra edifici non inferiore a 10 metri;
 - f) cessione gratuita di aree per standards urbanistici non inferiore a 18 mq ogni 100 mc di costruzione;

5. Gli interventi di nuova costruzione di edifici per attività commerciali, direzionali e produttive devono mantenere, inoltre, una dotazione minima di spazi scoperti di pertinenza sistemati a verde e piantumati con essenze arboree non inferiore al 25% della superficie del lotto;
 6. Gli interventi di ampliamento o nuova costruzione degli edifici per attività produttive devono destinare una parte della superficie lorda di pavimento per il soddisfacimento delle esigenze del personale (spogliatoi, servizi igienici, preparazione e/o consumo del cibo, assistenza medica, ritrovo ed attività associative) in misura non inferiore a 4 mq/addetto, e comunque non inferiore a 5 metri quadrati ogni 100 metri quadrati di superficie utile.
-

Articolo 19 + Zona C2: mista di espansione

1. La zona di espansione C2 identifica la parte del territorio urbano destinata alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, commerciali, direzionali e produttivi.
2. Sono ammissibili i seguenti interventi nel rispetto delle disposizioni dei commi successivi:
 - a) manutenzione straordinaria;
 - b) restauro e risanamento conservativo;
 - c) ristrutturazione edilizia;
 - d) demolizione e ricostruzione;
 - e) demolizione;
 - f) ampliamento;
 - g) ricostruzione;
 - h) nuova costruzione.
3. Gli interventi di ampliamento e nuova costruzione devono garantire il rispetto delle seguenti distanze:
 - a) - metri 5,00 dalle strade larghe meno di 7,00 metri
 - metri 7,50 dalle strade di larghezza compresa tra 7,00 e 10,00 metri
 - metri 10,00 dalle strade larghe oltre 15,00 metri;
 - b) distanza dai confini non inferiore a 5 metri, oppure in aderenza;
 - c) distanza dagli altri fabbricati non inferiore a metri 10,00
 - d) altezza media non superiore a metri 8,40
4. Sono ammesse le seguenti utilizzazioni:
 - a) residenziale;
 - b) per la produzione di beni e servizi a carattere diffuso, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa, nel rispetto dei seguenti limiti:
 - artigianato di produzione: a condizione che la superficie lorda di pavimento dell'unità immobiliare a ciò adibita non superi i 400 metri quadrati;
 - attività commerciali: limitate a esercizi commerciali di vicinato, medie strutture di vendita, fino a 1500 metri quadrati di superficie lorda di pavimento, mercati ambulanti su aree pubbliche;

- c) socio-sanitaria;
 - d) attività pubbliche e di interesse collettivo.
5. Gli interventi di ampliamento o nuova costruzione di edifici residenziali devono rispettare i parametri vigenti:
- a) negli interventi attuabili previo rilascio del permesso di costruire convenzionato, fino a 1.500,00 mq di superficie del lotto, con indice di edificabilità fondiaria non superiore a 0,80 mc/mq, comprensivo dei manufatti edilizi esistenti, è prescritta la cessione gratuita di aree per standards urbanistici non inferiore a 18 mq ogni 100 mc di costruzione;
 - b) negli interventi, evidenziati nelle tavole del Piano con perimetro cerchio-tratto ed attuabili previa formazione di piano di lottizzazione convenzionata, con indice di edificabilità territoriale non superiore a 0,80 mc/mq, comprensivo dei manufatti edilizi esistenti, è prescritto l'obbligo della cessione gratuita di aree standards non inferiori a 24 mq ogni 100 mc di costruzione;
 - c) altezza media non superiore ai 8,40 metri;
 - d) distanza dai confini non inferiore a 5 metri, oppure in aderenza, nei casi di interventi contestuali delle parti interessate;
 - e) distanza dalle strade non inferiore a 5 metri;
 - f) distanza tra edifici non inferiore a 10 metri.
6. Gli interventi di nuova costruzione di edifici per attività commerciali, direzionali e produttive devono mantenere, inoltre, una dotazione minima di spazi scoperti di pertinenza sistemati a verde e piantumati con essenze arboree non inferiore al 25% della superficie del lotto;
7. Gli interventi di ampliamento o nuova costruzione degli edifici per attività produttive devono destinare una parte della superficie lorda di pavimento per il soddisfacimento delle esigenze del personale (spogliatoi, servizi igienici, preparazione e/o consumo del cibo, assistenza medica, ritrovo ed attività associative) in misura non inferiore a 4 mq/addetto, e comunque non inferiore a 5 metri quadrati ogni 100 metri quadrati di superficie utile.
-

Articolo 20 + Sottozona D1: insediamenti artigianali ed industriali, di completamento

1. La sottozona D1 identifica le parti urbane destinate alla produzione di beni e servizi, esistenti, di completamento o di nuovo impianto derivanti dalla ex-Variante stralcio al PdF.
2. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di ristrutturazione, di demolizione, con o senza ricostruzione, e di nuova costruzione, previo rilascio del permesso di costruire convenzionato, fino a 1.500,00 mq di superficie del lotto, per superfici superiori l'utilizzazione avviene a mezzo di Piani Attuativi.
3. L'edificazione potrà effettuarsi nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
 - Indice di edificabilità fondiaria: 1,50 mc/mq
 - Altezza media: ml 8,40
 - Distanza dalle costruzioni: ml 10,00 o, se superiore, pari al fronte più alto
 - Distanza dai confini di proprietà e dalle strade di uso pubblico: ml 5,00

- Distanza dalla strada statale n. 109: ml 10,00
 - Spazi per parcheggi: 1 mq ogni 10 mc di costruzione
 - Cessione gratuita di aree standards:
 - non inferiori al 10% dell'intera superficie destinata ai seguenti insediamenti: *manifatture, artigianato ed industria di produzione di beni vari, artigianato di servizio, ricovero, manutenzione, riparazione e noleggio di veicoli terrestri su gomma, magazzini, commercio all'ingrosso, centrali di produzione d'energia elettrica;*
 - non inferiore a 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici destinati allo svolgimento delle seguenti attività: *esercizi commerciali al dettaglio, grandi strutture di vendita, grandi supermercati alimentari, pubblici esercizi, esposizioni merceologiche, attività direzionali, erogazioni dirette di servizi, uffici aperti al pubblico, uffici privati, studi professionali, centri di calcolo, strutture per l'istruzione, strutture culturali, sedi espositive, centri congressuali polivalenti, strutture associative e ricreative, locali di spettacolo, sale di ritrovo e da gioco, impianti coperti e scoperti per la pratica sportiva.*
4. Sono ammissibili tutte le attività produttive che non rientrano nel novero di quelle tossiche e nocive, che garantiscono comunque il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici ed idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa, e che sono di seguito elencate:
- artigianato ed industria di produzione di beni vari
 - artigianato di servizio
 - commercio all'ingrosso
 - commercio al dettaglio
 - attrezzature tecnologiche
 - pubblici esercizi
 - erogazioni dirette di servizi
 - strutture associative
 - strutture ricettive e ricreative
 - impianti all'aperto o coperti per la pratica sportiva
 - strutture sanitarie ed assistenziali
5. L'utilizzazione residenziale è ammessa solamente per l'alloggio del custode e del gestore e non può impegnare una superficie lorda di pavimento superiore al 10% della superficie da edificare.
-

Articolo 21 + Sottozona D2: insediamenti artigianali ed industriali, di espansione

1. La sottozona D2 identifica le parti urbane destinate agli insediamenti artigianali ed industriali da localizzare in aree extra-urbane.
2. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di ristrutturazione, di demolizione, con o senza ricostruzione, e di nuova costruzione, previo rilascio del permesso di costruire convenzionato, fino a 1.500,00 mq di superficie del lotto.

3. Gli interventi di ampliamento e nuova costruzione di edifici per attività produttive, devono rispettare i seguenti parametri:
 - a) indice di edificabilità fondiaria o territoriale non superiore a 1,50 mc/mq, comprensivo dei manufatti edilizi esistenti;
 - b) Cessione gratuita di aree standards:
 - non inferiori al 10% dell'intera superficie destinata ai seguenti insediamenti: *manifatture, artigianato ed industria di produzione di beni vari, artigianato di servizio, ricovero, manutenzione, riparazione e noleggio di veicoli terrestri su gomma, magazzini, commercio all'ingrosso, centrali di produzione d'energia elettrica.*
 - non inferiore a 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici destinati allo svolgimento delle seguenti attività: *esercizi commerciali al dettaglio, grandi strutture di vendita, grandi supermercati alimentari, pubblici esercizi, esposizioni merceologiche, attività direzionali, erogazioni dirette di servizi, uffici aperti al pubblico, uffici privati, studi professionali, centri di calcolo, strutture per l'istruzione, strutture culturali, sedi espositive, centri congressuali polivalenti, strutture associative e ricreative, locali di spettacolo, sale di ritrovo e da gioco, impianti coperti e scoperti per la pratica sportiva.*
 - c) altezza media degli edifici non superiore a 8.40 metri, salve peculiari esigenze proprie di manufatti edilizi funzionali ad usi speciali;
 - d) distanza dai confini non inferiore a 6 metri, oppure in aderenza, nei casi di interventi contestuali delle parti interessate;
 - e) distanza dalle strade non inferiore alla metà dell'altezza della parete prospiciente, e comunque non inferiore a 10 metri;
 4. Gli interventi di nuova costruzione degli edifici per attività produttive devono destinare una parte della superficie lorda di pavimento per il soddisfacimento delle esigenze del personale (spogliatoi, servizi igienici, preparazione e/o consumo del cibo, assistenza medica, ritrovo ed attività associative) in misura non inferiore a 4 mq/addetto, e comunque non inferiore a 5 metri quadrati ogni 100 metri quadrati di superficie utile.
 5. Sono consentiti interventi di ampliamento e nuova costruzione di strade locali, strade urbane di quartiere, infrastrutture tecnologiche a rete, infrastrutture di difesa del suolo, canalizzazioni, opere di difesa idraulica, e simili, nonché attrezzature e impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, e simili.
 6. L'attivazione delle utilizzazioni compatibili è ammessa a condizione che vengano rispettate le disposizioni relative alle dotazioni di parcheggi.
 7. L'utilizzazione residenziale è ammessa solamente per l'alloggio del custode e del gestore e non può impegnare una superficie lorda di pavimento superiore al 10% della superficie da edificare.
-

Articolo 22 ✦ Sottozona D3: insediamenti turistico-alberghieri, di completamento

1. La sottozona D3 identifica le parti urbane destinate alla riqualificazione ed al consolidamento degli insediamenti turistici esistenti.
2. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di ristrutturazione, di demolizione, con o senza ricostruzione, e di nuova costruzione, previo rilascio del permesso di costruire convenzionato, fino a 1.500,00 mq di superficie del lotto.
3. Gli interventi di ampliamento e nuova costruzione di edifici per attività turistiche, devono rispettare i seguenti parametri:
 - a) indice di edificabilità territoriale non superiore a 1,00 mc/mq, comprensivo dei manufatti edilizi esistenti;
 - b) Cessione gratuita di aree standards:
 - non inferiori al 10% dell'intera superficie destinata ai seguenti insediamenti: *manifatture, artigianato ed industria di produzione di beni vari, artigianato di servizio, ricovero, manutenzione, riparazione e noleggio di veicoli terrestri su gomma, magazzini, commercio all'ingrosso, centrali di produzione d'energia elettrica.*
 - non inferiore a 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici destinati allo svolgimento delle seguenti attività: *esercizi commerciali al dettaglio, grandi strutture di vendita, grandi supermercati alimentari, pubblici esercizi, esposizioni merceologiche, attività direzionali, erogazioni dirette di servizi, uffici aperti al pubblico, uffici privati, studi professionali, centri di calcolo, strutture per l'istruzione, strutture culturali, sedi espositive, centri congressuali polivalenti, strutture associative e ricreative, locali di spettacolo, sale di ritrovo e da gioco, impianti coperti e scoperti per la pratica sportiva.*
 - c) altezza media degli edifici non superiore a 7,50 metri nelle residenze turistiche e 10,5 metri negli insediamenti ricettivi ed alberghieri, salve peculiari esigenze proprie di manufatti edilizi funzionali ad usi speciali;
 - d) distanza dai confini non inferiore a 5 metri, oppure in aderenza, nei casi di interventi contestuali delle parti interessate;
 - e) distanza dalle strade non inferiore a 6 metri;
4. Gli interventi di nuova costruzione degli edifici per attività produttive devono destinare una parte della superficie lorda di pavimento per il soddisfacimento delle esigenze del personale (spogliatoi, servizi igienici, preparazione e/o consumo del cibo, assistenza medica, ritrovo ed attività associative) in misura non inferiore a 4 mq/addetto, e comunque non inferiore a 5 metri quadrati ogni 100 metri quadrati di superficie utile.
5. Sono consentiti interventi di ampliamento e nuova costruzione di strade locali, strade urbane di quartiere, infrastrutture tecnologiche a rete, infrastrutture di difesa del suolo, canalizzazioni, opere di difesa idraulica, e simili, nonché attrezzature e impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, e simili.
6. L'attivazione delle utilizzazioni compatibili è ammessa a condizione che vengano rispettate le disposizioni relative alle dotazioni di parcheggi.
7. L'utilizzazione residenziale è ammessa solamente per l'alloggio del custode e del gestore e non può impegnare una superficie lorda di pavimento superiore al 10% della superficie da edificare.

Articolo 23 ✦ Sottozona D4: insediamenti turistico-alberghieri, di espansione

1. La sottozona D4 identifica le parti urbane destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti turistici.
2. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di ristrutturazione, di demolizione, con o senza ricostruzione, e di nuova costruzione, previo rilascio del permesso di costruire convenzionato, fino a 1.500,00 mq di superficie del lotto.
3. Gli interventi di ampliamento e nuova costruzione di edifici per attività turistiche, devono rispettare i seguenti parametri:
 - a) indice di edificabilità territoriale non superiore a 0,75 mc/mq, comprensivo dei manufatti edilizi esistenti;
 - b) Cessione gratuita di aree standards:
 - non inferiori al 10% dell'intera superficie destinata ai seguenti insediamenti: *manifatture, artigianato ed industria di produzione di beni vari, artigianato di servizio, ricovero, manutenzione, riparazione e noleggio di veicoli terrestri su gomma, magazzini, commercio all'ingrosso, centrali di produzione d'energia elettrica.*
 - non inferiore a 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici destinati allo svolgimento delle seguenti attività: *esercizi commerciali al dettaglio, grandi strutture di vendita, grandi supermercati alimentari, pubblici esercizi, esposizioni merceologiche, attività direzionali, erogazioni dirette di servizi, strutture socio-assistenziali, uffici aperti al pubblico, uffici privati, studi professionali, centri di calcolo, strutture per l'istruzione, strutture culturali, sedi espositive, centri congressuali polivalenti, strutture associative e ricreative, locali di spettacolo, sale di ritrovo e da gioco, impianti coperti e scoperti per la pratica sportiva.*
 - c) altezza media degli edifici non superiore a 9,50 metri;
 - d) distanza dai confini non inferiore a 5 metri, oppure in aderenza, nei casi di interventi contestuali delle parti interessate;
 - e) distanza dalle strade non inferiore a 7,50 metri;
4. Gli interventi di nuova costruzione degli edifici per attività produttive devono destinare una parte della superficie lorda di pavimento per il soddisfacimento delle esigenze del personale (spogliatoi, servizi igienici, preparazione e/o consumo del cibo, assistenza medica, ritrovo ed attività associative) in misura non inferiore a 4 mq/addetto, e comunque non inferiore a 5 metri quadrati ogni 100 metri quadrati di superficie utile.
5. Sono consentiti interventi di ampliamento e nuova costruzione di strade locali, strade urbane di quartiere, infrastrutture tecnologiche a rete, infrastrutture di difesa del suolo, canalizzazioni, opere di difesa idraulica, e simili, nonché attrezzature e impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, e simili.
6. L'attivazione delle utilizzazioni compatibili è ammessa a condizione che vengano rispettate le disposizioni relative alle dotazioni di parcheggi.
7. L'utilizzazione residenziale è ammessa solamente per l'alloggio del custode e del gestore e non può impegnare una superficie lorda di pavimento superiore al 10% della superficie da edificare.

Articolo 24 ✦ Sottozona D5: insediamenti turistico-alberghieri, estensivi

1. La sottozona D5 identifica le parti urbane destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti turistici a carattere estensivo.
2. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di ristrutturazione, di demolizione, con o senza ricostruzione, e di nuova costruzione, previo rilascio del permesso di costruire convenzionato fino a 1.500,00 mq di superficie del lotto.
3. Gli interventi di ampliamento e nuova costruzione di edifici per attività turistiche, devono rispettare i seguenti parametri:
 - a) indice di edificabilità territoriale non superiore a 0,50 mc/mq, comprensivo dei manufatti edilizi esistenti;
 - b) Cessione gratuita di aree standards:
 - non inferiori al 10% dell'intera superficie destinata ai seguenti insediamenti: *manifatture, artigianato ed industria di produzione di beni vari, artigianato di servizio, ricovero, manutenzione, riparazione e noleggio di veicoli terrestri su gomma, magazzini, commercio all'ingrosso, centrali di produzione d'energia elettrica.*
 - non inferiore a 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici destinati allo svolgimento delle seguenti attività: *esercizi commerciali al dettaglio, grandi strutture di vendita, grandi supermercati alimentari, pubblici esercizi, esposizioni merceologiche, attività direzionali, erogazioni dirette di servizi, strutture socio-assistenziali, uffici aperti al pubblico, uffici privati, studi professionali, centri di calcolo, strutture per l'istruzione, strutture culturali, sedi espositive, centri congressuali polivalenti, strutture associative e ricreative, locali di spettacolo, sale di ritrovo e da gioco, impianti coperti e scoperti per la pratica sportiva.*
 - c) altezza media degli edifici non superiore a 9,50 metri;
 - d) distanza dai confini non inferiore a 5 metri, oppure in aderenza, nei casi di interventi contestuali delle parti interessate;
 - e) distanza dalle strade non inferiore a 7,50 metri;
4. Gli interventi di nuova costruzione degli edifici per attività produttive devono destinare una parte della superficie lorda di pavimento per il soddisfacimento delle esigenze del personale (spogliatoi, servizi igienici, preparazione e/o consumo del cibo, assistenza medica, ritrovo ed attività associative) in misura non inferiore a 4 mq/addetto, e comunque non inferiore a 5 metri quadrati ogni 100 metri quadrati di superficie utile.
5. Sono consentiti interventi di ampliamento e nuova costruzione di strade locali, strade urbane di quartiere, infrastrutture tecnologiche a rete, infrastrutture di difesa del suolo, canalizzazioni, opere di difesa idraulica, e simili, nonché attrezzature e impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, e simili.
6. L'attivazione delle utilizzazioni compatibili è ammessa a condizione che vengano rispettate le disposizioni relative alle dotazioni di parcheggi.
7. L'utilizzazione residenziale è ammessa solamente per l'alloggio del custode e del gestore e non può impegnare una superficie lorda di pavimento superiore al 10% della superficie da edificare.

Articolo 25 ✦ Sottozona D6: insediamenti turistici a carattere agricolo

1. La sottozona D6 identifica le parti del territorio destinate alla realizzazione di modesti insediamenti turistici in zona agricola.
 2. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di ristrutturazione, di demolizione, con o senza ricostruzione, e di nuova costruzione, previo rilascio del permesso di costruire convenzionato, fino a 1.500,00 mq di superficie del lotto.
 3. Gli interventi di ampliamento e nuova costruzione di edifici per attività turistiche, devono rispettare i seguenti parametri:
 - a) indice di edificabilità territoriale non superiore a 0,10 mc/mq, comprensivo dei manufatti edilizi esistenti;
 - b) altezza media degli edifici non superiore a 8,40 metri;
 - c) distanza dai confini non inferiore a 6 metri, oppure in aderenza, nei casi di interventi contestuali delle parti interessate;
 - d) distanza dalle strade non inferiore a 7,50 metri;
 4. Sono consentiti interventi di ampliamento e nuova costruzione di strade locali, infrastrutture tecnologiche a rete, infrastrutture di difesa del suolo, canalizzazioni, opere di difesa idraulica, e simili, nonché attrezzature e impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, e simili.
 5. L'attivazione delle utilizzazioni compatibili è ammessa a condizione che vengano rispettate le disposizioni relative alle dotazioni di parcheggi.
 6. L'utilizzazione residenziale è ammessa solamente per l'alloggio del custode e del gestore e non può impegnare una superficie lorda di pavimento superiore al 10% della superficie da edificare.
-

Articolo 26 ✦ Piano comunale del commercio

1. Le aree indicate dal Piano comunale del commercio, riportate nella tavola P2, sono edificabili come le sottozone omogenee D2, ma col massimo della superficie ivi indicata.
 2. Per la procedura di insediamento ed attivazione delle strutture fisse e di quelle mobili o temporanee si rimanda allo stesso Piano.
 3. Il Piano comunale del commercio ha una durata quadriennale. In caso di mancata realizzazione delle previste strutture o di una loro non riproposizione, le aree interessate acquisteranno la destinazione agricola del tipo E2
-

Articolo 27 ✦ Sottozona E1: agricola con caratteri di naturalità

1. La zona E1 identifica le parti di territorio caratterizzate da particolari valori naturali, paesistici e ambientali.
 2. In queste aree le disposizioni dei piani regionali e/o di importanza comunitaria, prevalgono sulle disposizioni dettate dal presente PRG.
 3. Fino all'approvazione dei piani territoriali regionali e fino ad una normativa più dettagliata dei SIC, in tali aree si applicano le disposizioni definite dal presente PRG, con le limitazioni imposte dalle normative di salvaguardia vigenti.
 3. Sono ammessi interventi di:
 - manutenzione straordinaria
 - restauro e risanamento conservativo
 - demolizione e ricostruzione.
 4. E' consentita la realizzazione di:
 - a) impianti di produzione di energia eolica o fotovoltaica;
 - b) infrastrutture di difesa del suolo, difesa idraulica e difesa dal fuoco;
 - c) sentieri pedonali, non pavimentati con materiali impermeabilizzanti;
 - d) strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 3,5 metri, non pavimentati con materiali impermeabilizzanti.
 5. Gli interventi ammessi devono in ogni caso garantire la conservazione, il ripristino e/o la valorizzazione:
 - a) degli assetti poderali storici e delle tradizionali sistemazioni della vegetazione;
 - b) delle recinzioni e delle opere di contenimento quali terrazzamenti e simili, realizzate in forme e materiali tradizionali.
 6. Gli interventi consentiti non possono in ogni caso interessare i seguenti elementi:
 - a) rupi e costoni;
 - b) grotte.
 7. E' consentita la sola utilizzazione agricola.
-

Articolo 28 ✦ Sottozona E2: agricola a produzione specializzata

1. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro conservativo, di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione nel rispetto dei seguenti indici:
 - per i manufatti da adibire ad allevamento, deposito, silos o altri annessi agricoli, e ad attività di trasformazione dei prodotti agricoli: indice di copertura non superiore a 0,06 mq/mq, altezza massima 6,50 con esclusione dei silos, distanze dai confini e dalle strade pubbliche: 10,00 metri;
 - per le residenze: indice di edificabilità fondiaria non superiore a 0,013 mq/mq; altezza massima 6,50, distanze dai confini e dalle strade pubbliche: 6,00 metri;

- per le serre: indice di copertura non superiore a 0,30 mq/mq, altezza massima 4,50, distanze dai confini e dalle strade pubbliche: 5,00 metri;
 - 2. E' ammessa, la realizzazione di un'avanserra di servizio, utilizzando gli stessi materiali per la costruzione delle serre, per una superficie coperta non superiore al 10% della serra;
 - 3. E' consentito, ai fini dei computi volumetrici, l'asservimento di lotti non contigui ma funzionalmente legati a quello principale.
 - 4. L'estensione minima del lotto non può essere inferiore a 5.000 mq.
-

Articolo 29 ✦ Sottozona E3: agricola di primaria importanza

1. In queste aree le disposizioni dei piani regionali e/o di importanza comunitaria, prevalgono sulle disposizioni dettate dal presente PRG.
 2. Fino all'approvazione dei piani territoriali regionali e fino ad una normativa più dettagliata dei SIC, in tali aree si applicano le disposizioni definite dal presente PRG, con le limitazioni imposte dalle normative di salvaguardia vigenti.
 3. Sono ammessi interventi di:
 - manutenzione straordinaria
 - restauro e risanamento conservativo
 - ristrutturazione edilizia
 - demolizione e ricostruzione
 - ricostruzione
 4. Gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione, in funzione delle esigenze di conduzione dei fondi dimostrate attraverso il piano di utilizzazione aziendale, possono riguardare:
 - impianti agricoli e zootecnici, alle seguenti ulteriori condizioni:
 - b) indice massimo di copertura: 0,10 mq/mq;
 - c) altezza massima degli edifici non superiore a 6,50 metri, salvo particolari tecnologiche o funzionali;
 - residenze, nel rispetto di: indice di edificabilità fondiaria non superiore a 0,013 mq/mq; altezza massima 6,50, distanze dai confini e dalle strade pubbliche: 6,00 metri; superficie minima del fondo interessato dalla costruzione pari a 10.000 mq;
 5. Non sono consentiti movimenti di terra quali sbancamenti riporti e simili che non siano strettamente finalizzati a interventi di conduzione agricola.
-

Articolo 30 ✦ Sottozona E4: agricola con preesistenze insediative

1. In queste aree le disposizioni dei piani regionali e/o di importanza comunitaria, prevalgono sulle disposizioni dettate dal presente PRG.
 2. Fino all'approvazione dei piani territoriali regionali e fino ad una normativa più dettagliata dei SIC, in tali aree si applicano le disposizioni definite dal presente PRG, con le limitazioni imposte dalle normative di salvaguardia vigenti.
 4. Sono ammessi interventi di:
 - manutenzione straordinaria
 - restauro e risanamento conservativo
 - ristrutturazione edilizia
 - demolizione e ricostruzione
 - ricostruzione
 5. Gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione, in funzione delle esigenze di conduzione dei fondi dimostrate attraverso il piano di utilizzazione aziendale, possono riguardare:
 - impianti agricoli e zootecnici, alle seguenti ulteriori condizioni:
 - b) indice massimo di copertura: 0,10 mq/mq;
 - c) altezza massima degli edifici non superiore a 6,50 metri, salvo particolari tecnologiche o funzionali;
 - residenze, nel rispetto di: indice di edificabilità fondiaria non superiore a 0,013 mq/mq; altezza massima 6,50, distanze dai confini e dalle strade pubbliche: 6,00 metri; superficie minima del fondo interessato dalla costruzione pari a 10.000 mq;
 6. Non sono consentiti movimenti di terra quali sbancamenti riporti e simili che non siano strettamente finalizzati a interventi di conduzione agricola.
-

Articolo 31 ✦ Sottozona E5: aree boscate e da rimboschire

1. La zona E5 identifica le parti di territorio caratterizzate dalla presenza di aree boscate o da rimboschire.
2. In queste aree le disposizioni dei piani regionali e/o di importanza comunitaria, prevalgono sulle disposizioni dettate dal presente PRG.
3. Fino all'approvazione dei piani territoriali regionali e fino ad una normativa più dettagliata dei SIC, in tali aree si applicano le disposizioni definite dal presente PRG, con le limitazioni imposte dalle normative di salvaguardia vigenti.
3. Sono ammessi interventi di:
 - manutenzione straordinaria
 - restauro e risanamento conservativo
 - demolizione e ricostruzione
4. E' consentita la realizzazione di:

- a) impianti di produzione di energia eolica o fotovoltaica;
 - b) infrastrutture di difesa del suolo, difesa idraulica e difesa dal fuoco;
 - c) sentieri pedonali, non pavimentati con materiali impermeabilizzanti;
 - d) strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 3,5 metri, non pavimentati con materiali impermeabilizzanti.
5. Gli interventi ammessi devono in ogni caso garantire la conservazione, il ripristino e/o la valorizzazione:
- a) degli assetti poderali storici e delle tradizionali sistemazioni della vegetazione;
 - b) delle recinzioni e delle opere di contenimento quali terrazzamenti e simili, realizzate in forme e materiali tradizionali.
6. Gli interventi consentiti non possono in ogni caso interessare i seguenti elementi:
- a) rupi e costoni;
 - b) grotte.
7. Sono consentiti: la sola utilizzazione boschiva ed il mantenimento delle situazioni agricole esistenti.
-

Articolo 32 ✦ Edifici esistenti nella zona E

1. Nella zona E, quando non diversamente prescritto, sono ammissibili i seguenti interventi sugli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni dei commi successivi:
- manutenzione straordinaria
 - restauro e risanamento conservativo
 - ristrutturazione edilizia
 - demolizione e ricostruzione
 - demolizione senza ricostruzione
2. Quando non diversamente prescritto, sono compatibili le seguenti utilizzazioni degli edifici esistenti:
- a) agricola;
 - b) per la produzione di beni e servizi a carattere diffuso, limitate a:
 - artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni, a condizione che la superficie lorda di pavimento dell'unità immobiliare a ciò adibita non superi i 400 metri quadrati;
 - artigianato di servizio;
 - attività commerciali al dettaglio, purché la superficie di vendita non superi i 400 metri quadrati;
 - attività ricettive;
 - attività di ristorazione;
 - attività direzionali, limitate a uffici e studi professionali;
 - c) residenziale;

- d) attività pubbliche e di interesse collettivo.
3. L'attivazione delle utilizzazioni compatibili è ammessa a condizione che vengano rispettate le disposizioni relative alle dotazioni di parcheggi.
 4. Per le unità edilizie edificate anteriormente all'anno 1945, si applicano le norme di conservazione storica e architettonica prescritte per le sottozone A1
-

Articolo 33 ✦ Impianti produttivi nelle zone agricole E2, E3, E4

1. Sono ammessi interventi di ampliamento e nuova costruzione nel rispetto dei seguenti indici:
 - per i manufatti da adibire ad allevamento, impianti di trasformazione, deposito, silos o altre annessi agricoli: indice di copertura non superiore a 0.10 mq/mq, altezza massima 6,00 con esclusione dei silos, distanze minime dai confini e dalle strade comunali di 10,00 metri, di metri 15 dalle strade provinciali.
-

Articolo 34 ✦ Zona F: attrezzature pubbliche e di uso pubblico

1. La destinazione a utilizzazioni esclusive per attrezzature pubbliche e d'uso pubblico, derivanti dall'applicazione degli standards urbanistici generali o dei piani attuativi, attribuita dal presente PIANO REGOLATORE GENERALE, è riferita ai seguenti raggruppamenti di utilizzazioni:
 - sottozona F1, destinata all'edilizia scolastica;
 - sottozona F2, destinata alle attrezzature di interesse comune;
 - sottozona F3, destinata al verde pubblico attrezzato;
 - sottozona F4, destinata ai parcheggi.
-

Articolo 35 + Sottozona F1: edilizia scolastica

1. Comprende le aree destinate a:
 - istruzione di base (asili, scuole materne, scuole dell'obbligo);
 2. Sono ammessi gli interventi di ampliamento e nuova edificazione nel rispetto di:
 - Indice di edificabilità fondiaria non superiore a 2,40 mc/mq per gli edifici esistenti, 1,50 per nuovi edifici;
 - Altezza media di 9,50 metri;
 - Distanza dai confini: 6,00 metri;
 - Distanza dagli edifici: 10,00 metri;
-

Articolo 36 + Sottozona F2: opere di interesse comune

1. Comprende le aree destinate alle attività:
 - pubblica amministrazione;
 - culturali, (musei, teatri, auditori, cinematografi, sale di spettacolo, centri congressuali);
 - religiose (chiese, oratori, altri spazi per il culto);
 - sociali e ricreative (centri sociali, culturali, ricreativi e polivalenti, mense);
 - assistenziali e sanitarie (centri di assistenza, ambulatori e ambulatori veterinari);
 - residenza collettiva (collegi, pensionati, conventi, caserme);
 - protezione civile;
 - pubblica sicurezza;
 - residenza speciale, in residenze per anziani e simili.
 2. E' ammesso l'ampliamento o la nuova costruzione nel rispetto di:
 - Indice di edificabilità fondiaria non superiore a 2,00 mc/mq per gli edifici esistenti, 1,60 per nuovi edifici;
 - Altezza media di 8,40 metri
 - Distanza dai confini: 5,00 metri
 - Distanza dagli edifici: 10,00 metri
-

Articolo 37 + Sottozona F3: parcheggi

1. Comprende le aree destinate ai parcheggi, che sono inedificabili. Eventuali edifici o parti di essi ricadenti in questa sottozona possono essere oggetto di opere di manutenzione e restauro.
-

Articolo 38 + Sottozona F4: verde pubblico attrezzato

1. Comprende le aree destinate a:
 - attività sportive all'aperto (svolte in campi da gioco scoperti, impianti per la pesca sportiva, maneggi, ecc) e al coperto;
 - attività sportive (svolte in palestre, piscine e altri impianti sportivi coperti);
 - per la ricreazione e il tempo libero (svolte in giardini, parchi).
 2. E' ammessa la costruzione di impianti sportivi al coperto e di opere di servizio nel rispetto di:
 - Indice di edificabilità fondiaria non superiore a 0,40 mc/mq per gli impianti esistenti, 0,20 per nuovi impianti;
 - Altezza media di 6,50 metri
 - Distanza dai confini: 5,00 metri
 - Distanza dagli edifici: 10,00 metri
-

Articolo 39 + Zona G: attrezzature di interesse territoriale

1. La zona G identifica le parti della città di nuovo impianto, la cui complessiva configurazione fisica è specializzata alla fruizione collettiva a fini ricreativi, di cura, di istruzione, di mobilità degli uomini e delle merci, e simili, potendo essere sia pubblica che privata la proprietà e la gestione dei relativi spazi. Gli interventi consentiti devono essere effettuati in conformità alle disposizioni degli articoli successivi e delle specifiche disposizioni riferite alle seguenti sottozone:
G1 – scuole superiori;
G2 – opere d'interesse generale;
G3 – parco territoriale.
-

Articolo 40 + Sottozona G1: scuole superiori

1. Comprende le aree destinate alla costruzione di un Istituto Superiore e dei relativi annessi sportivi e ricreativi.
2. L'edificazione deve avvenire nel rispetto di:
 - Indice di edificabilità fondiaria non superiore a 2,10 mc/mq per gli impianti esistenti, 1,40 per nuovi impianti;
 - Altezza media di 8,40 metri
 - Distanza dai confini: 5,00 metri

- Distanza dagli edifici: 10,00 metri
-

Articolo 41 + Sottozona G2: opere d'interesse generale

1. Comprende le aree destinate alla costruzione di un poliambulatorio e degli impianti annessi per il tempo libero, del depuratore comunale e del cimitero.
 2. L'edificazione deve avvenire nel rispetto di:
 - Indice di edificabilità fondiaria non superiore a 0,80 mc/mq;
 - Altezza media di 8,40 metri
 - Distanza dai confini: 5,00 metri
 - Distanza dagli edifici: 10,00 metri
-

Articolo 42 + Sottozona G3: parchi territoriali

1. Sono ammissibili interventi di:
 - manutenzione straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione di strutture turistiche nel rispetto di:
 - Indice di edificabilità territoriale non superiore a 0,15 mc/mq per il parco territoriale del Villaggio Principe, non superiore a 0.01 mc/mq per il parco fluviale;
 - Altezza media di 8,40 metri
 - Distanza dai confini: 10,00 metri
 - Distanza dagli edifici: 10,00 metri
 - ristrutturazione e nuova costruzione di infrastrutture tecnologiche a rete, infrastrutture di difesa del suolo, canalizzazioni, opere di difesa idraulica, e simili, nonché attrezzature e impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili.
-

Articolo 43 + Infrastrutture viarie e relativi impianti

1. Nelle tavole di progetto sono indicate le seguenti infrastrutture viarie:
 - strade extraurbane secondarie (tipo C del Nuovo codice della strada);
 - strade urbane interquartiere, (tipo F del Nuovo codice della strada).
2. Le trasformazioni delle infrastrutture viarie indicate al comma 1 devono avvenire in conformità con le indicazioni contenute nelle tavole di progetto, garantendo il rispetto dei pertinenti requisiti fisici e funzionali stabiliti dal Nuovo codice della strada.

3. All'interno degli ambiti per i quali è prescritta la formazione di strumenti urbanistici esecutivi, i tracciati delle infrastrutture viarie indicati nelle tavole di progetto possono essere modificati dagli strumenti urbanistici esecutivi. I medesimi strumenti possono definire i tracciati di ulteriori infrastrutture viarie di nuovo impianto.
4. L'amministrazione comunale può sottoporre gli interventi di ampliamento o nuova costruzione di strade, anche ad opera di Enti sovracomunali, ad una valutazione relativa al loro impatto sull'ambiente e finalizzata alla individuazione di misure di mitigazione dell'impatto stesso.
5. E' ammessa la realizzazione di manufatti volti a mitigare l'impatto ambientale, in termini di inquinamento idrico, atmosferico, acustico e visivo, causato dalle infrastrutture viarie e dal loro utilizzo.
6. La nuova costruzione di manufatti per il commercio al dettaglio di carburanti con i relativi accessori deve avvenire esclusivamente entro le fasce di rispetto delle strade extraurbane e delle strade urbane interquartiere.

Articolo 44 + Dotazioni di parcheggi

1. L'attivazione delle seguenti utilizzazioni, in conseguenza di interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione, trasformazioni fisiche, o di mere trasformazioni funzionali (cambi d'uso), deve garantire, oltre a quelli stabilite dagli standards urbanistici, le seguenti dotazioni di parcheggi ad uso pubblico:
 - attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio, in esercizi di vicinato: 30 mq ogni 100 mq di superficie di vendita;
 - attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio, in medie strutture di vendita: 60 mq ogni 100 mq di superficie di vendita, prevedendo ulteriori 30 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (Slp) aperta al pubblico, da destinare ad attività complementari a quella commerciale, riservando una quota di tale area alle operazioni di carico e scarico delle merci (ove non siano diversamente organizzate) e ai portatori di handicap;
 - attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio, in grandi strutture di vendita: 100 mq ogni 100 mq di superficie di vendita, prevedendo ulteriori 50 mq ogni 100 mq di Slp aperta al pubblico, da destinare ad attività complementari a quella commerciale, riservando una quota di tale area alle operazioni di carico e scarico delle merci (ove non siano diversamente organizzate) e ai portatori di handicap;
 - attività ricettive; attività di ristorazione; attività direzionali limitate a banche, istituti di ricerca e formazione scientifica, altri uffici aperti al pubblico: 40 mq ogni 100 mq di Slp;
 - pubblica amministrazione; attività culturali; attività religiose; attività sociali e ricreative; istruzione di base; istruzione superiore; attività assistenziali, sanitarie e ospedaliere; attività sportive: 45 mq ogni 100 mq di Slp;
 - attività sportive all'aperto (limitate a campi da gioco scoperti): 3 mq ogni 100 mq di superficie dei campi da gioco.
2. Le dotazioni previste al comma 1 si intendono comprensive delle superfici da realizzare a norma dell'articolo 2 della legge n.122 del 22 marzo 1989.
3. Convenzionalmente, l'unità minima di superficie di un posto auto è stabilita in 20 metri quadrati per i parcheggi scoperti e 30 metri quadrati per i parcheggi interrati. Qualora,

applicando i rapporti di cui al comma 1, si ottengano superfici tali da configurare frazioni dell'unità minima suddetta, le dotazioni da garantire vanno arrotondate all'unità minima inferiore.

L'utilizzo delle superfici a parcheggio d'uso pubblico non può essere soggetto a restrizioni. Gli aventi titolo sulle predette superfici possono disporre, a propria cura, misure di controllo atte a prevenire utilizzazioni improprie o abusi.

Articolo 45 + Recupero insediamenti non autorizzati

1. Il presente Piano recepisce, nella sua globalità gli interventi operati, ex-novo o su immobili preesistenti, in assenza del prescritto permesso di costruire.
2. Gli edifici oggetto di tali interventi potranno essere risanati a norma dell'art. 13 della legge n. 47/'85, fatto salvo l'accertamento della conformità alla legislazione antisismica e, ove richiesto, della tutela idrogeologica e ambientale.
3. In assenza, anche parziale, delle opere di urbanizzazione primarie, resta a carico del richiedente la sanatoria l' esecuzione diretta, da attuare previa convenzione - per la quota di competenza-, delle opere di urbanizzazioni mancanti.

Articolo 46 + Disciplina del mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili

1. Il mutamento delle destinazioni d'uso può avvenire nel rispetto dell'art. 57 della L. u: R. n. 19/2002, che si riporta:
 3. Le destinazioni d'uso sono definite sulla base del rapporto tra funzionalità e qualità urbana, ai fini della formazione di centri di aggregazione di funzioni, di riordino e di riequilibrio delle strutture insediative ed in coerenza con il piano del traffico e delle mobilità e con il programma urbano dei parcheggi.
 4. Le destinazioni d'uso sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:
 - a) residenziale, turistico-ricettiva e direzionale, sanitaria;
 - b) produttiva (commerciale, artigianale, industriale nei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa vigente in materia di piccole e medie imprese e di trasformazione);
 - c) industriale (nei limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione vigente in materia di imprese maggiori);
 - d) servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale;
 - e) agricola.
 5. Le destinazioni d'uso di cui alla lettera a) possono essere insediate nelle zone di tipo A), B) e C) di cui al Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

6. Le destinazioni d'uso di cui alle lettere b) e c) possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo D) di cui al Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

7. Le destinazioni d'uso di cui alla lettera d), possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo F) di cui al Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

8. Le destinazioni d'uso di cui alla lettera e), possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo E) di cui al Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Gli esercizi commerciali di vicinato e piccole imprese artigiane non inquinanti, sono ammessi in tutte le zone omogenee ad eccezione di quelle E), di cui al Decreto Interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, a destinazione agricola, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

9. Costituiscono, ai fini della presente legge, modifica di destinazione d'uso il passaggio tra i diversi raggruppamenti di cui al precedente comma 4, nonché tra le zone omogenee del Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

10. Si ha mutamento di destinazione d'uso quando l'immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenente ad una delle categorie di destinazione di cui al comma 4 diversa da quella in atto.

11. La destinazione d'uso "in atto" dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella fissata dalla licenza, permesso di costruire o autorizzazione per essi rilasciata, ovvero, in assenza o nell'indeterminatezza di tali atti, della classificazione catastale attribuita in sede di accatastamento o da altri atti probanti.

12. Per i mutamenti della destinazione d'uso che implicino variazioni degli standards urbanistici, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla verifica del reperimento degli standards.

13. Il mutamento di destinazione d'uso, anche se attuato senza la realizzazione di opere edilizie, comporta l'obbligo di corrispondere al Comune il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del DPR 380/2001, per la quota-parte commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in misura rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione rispetto a quella già in atto, allorché la nuova destinazione sia idonea a determinare un aumento quantitativo e/o qualitativo del carico urbanistico della zona, inteso come rapporto tra insediamenti e servizi. Per tutti gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6/8/1967 n. 765 il mutamento e destinazione d'uso, pur non dovendo corrispondere al Comune alcun contributo di costruzione, è soggetto a denuncia di inizio attività (D.I.A.) nonché all'obbligo di denuncia di variazione catastale.

14. E' soggetto a denuncia di inizio attività (D.I.A.) il diverso uso all'interno dello stesso raggruppamento tra quelli elencati al comma 4 e comunque il mutamento da cui non derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standards, servizi e spazi pubblici o privati.

15. Gli immobili con le relative aree di pertinenza, realizzati o in corso di realizzazione, anche con concessione edilizie rilasciate attraverso conferenze di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 e seguenti della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, sono da ritenersi inquadrati, secondo la loro destinazione d'uso, nella disciplina dei raggruppamenti di cui al precedente punto quattro.

TITOLO III

PARTICOLARI DISPOSIZIONI

Articolo 47 + Disposizioni sovraordinate

1. L'approvazione degli strumenti di attuazione, nonché il rilascio, o il tacito assentimento, all'effettuazione delle trasformazioni disciplinate dal presente PIANO REGOLATORE GENERALE, sono subordinati alla conformità alle vigenti disposizioni in merito alla tutela antisismica, idrogeologica ed ambientale.
-

Articolo 48 + Classi di pericolosità e vulnerabilità del territorio

1. La carta dell'utilizzo del territorio, redatta dai geologi incaricati e denominata carta della edificabilità, indica gli interventi di edificazione ammissibili nelle varie parti del territorio, nonché le eventuali prescrizioni da rispettare. Dette tavole e le relative relazioni sono parte integrante del presente Piano.
 2. Nella "Appendice C" allegata è riportata la disciplina specifica di utilizzo del territorio, articolata secondo una duplice classificazione. Una, riferita alle zone urbanizzate e descritta con cartografia in scala 1/5.000, suddivide il terreno in quattro tipologie di utilizzo potenziale: "buono", "discreto", "mediocre" e "pessimo". L'altra, descritta con cartografia in scala 1/10.000, è riferita alle restanti parti del territorio comunale che suddivide in "protette" ed "agricole".
-

Articolo 49 + Aree di protezione dei corsi d'acqua

1. Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, indicate nelle tavole di progetto, debbono essere mantenute integre e inedificate per una profondità di 150 metri per parte.
2. E' ammessa l'intubazione dei corsi d'acqua di rilevanza sottoposti a vincolo, esclusivamente per tratti inferiori a 10 metri, non ripetibili negli ulteriori 300 metri.
3. Nelle fasce di rispetto sono vietati tutti gli interventi comportanti trasformazioni della morfologia dei luoghi e della vegetazione ripariale, ad eccezione degli interventi disciplinati dai commi successivi. Gli interventi consentiti devono in ogni caso prevedere un'adeguata sistemazione paesistica, coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

4. Sono consentiti i seguenti interventi:
 - a) manutenzione straordinaria; ristrutturazione; ampliamento, effettuato esclusivamente tramite sopraelevazione degli edifici esistenti;
 - b) ampliamento e nuova costruzione di attrezzature pubbliche e d'uso pubblico, nel rispetto delle disposizioni dei commi 5 e 6;
 - c) realizzazione di opere idrauliche e di bonifica;
 - d) realizzazione di opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente;
 - e) realizzazione di opere strettamente necessarie per l'utilizzazione produttiva delle acque, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti;
 - f) realizzazione di opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica conseguenti ad eventi eccezionali o alla presenza di elevato rischio di esondazione, nel rispetto delle disposizioni del comma 7;
 - g) realizzazione di opere e interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete, nel rispetto delle disposizioni dei commi 8 e 9.
 5. I progetti delle infrastrutture e attrezzature pubbliche e d'uso pubblico devono essere corredati dello studio di inserimento paesistico.
 6. Le opere di sistemazione idraulica conseguenti ad eventi eccezionali o funzionali alla riduzione del rischio di esondazione devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.
-

Articolo 50 + Boschi

1. Si considerano boschi i terreni di superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
2. Non sono considerati boschi:
 - a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;
 - b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;
 - c) le piantagioni arboree dei giardini;
 - d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato.
3. Nei territori boscati, come definiti ai sensi dei commi precedenti, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:
 - manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione degli edifici esistenti, anche qualora comportino la realizzazione di opere idriche e fognanti;

- manutenzione, ristrutturazione e realizzazione di opere di difesa del suolo, difesa idraulica e simili;
 - ampliamento e nuova costruzione di abbeveratoi;
 - manutenzione, ristrutturazione e realizzazione di opere di difesa dal fuoco;
 - manutenzione, ristrutturazione e realizzazione di opere strettamente funzionali alla gestione e al miglioramento del patrimonio boschivo, alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale.
-

Articolo 51 + Fasce di rispetto stradale

1. Fuori dai centri abitati le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 30 metri per le strade extraurbane secondarie (tipo C del Nuovo codice della strada);
 - b) 10 metri per le strade locali (tipo F del Nuovo codice della strada) vicinali, poderali, interpoderali o di bonifica.
 2. Fuori dai centri abitati, all'interno degli insediamenti da realizzare mediante nuovo impianto previsti dal PRG, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 10 metri per le strade extraurbane secondarie (tipo C del Nuovo codice della strada);
 3. Fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale da rispettare nell'aprire canali e fossi, o nell'eseguire qualsiasi escavazione, non può essere inferiore alla profondità dei canali, dei fossi o delle escavazioni, e in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.
 4. Fuori dai centri abitati, le distanze dal confine stradale da rispettare per recinzioni e per siepi vive, anche a carattere stagionale, non possono essere inferiori a:
 - a) 1 metro, per siepi e recinzioni aventi altezza inferiore a 1 metro;
 - b) 3 metri, per le siepi e recinzioni aventi altezza superiore a 1 metro.
 5. Dentro i centri abitati, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 7,50 metri per le strade urbane interquartiere.
 6. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento, purché ammessi dalle disposizioni relative alle articolazioni del territorio da essi interessati, possono interessare edifici e manufatti ricadenti nelle fasce di rispetto stradale. Gli interventi di ampliamento debbono essere realizzati nella parte non prospiciente il fronte stradale.
 7. Le aree interessate dalla viabilità di progetto sono in edificabili. Se ricadenti in zona edificabile, la superficie interessata può essere computata ai fini volumetrici, previa cessione gratuita della stessa area. I tracciati indicati dalla viabilità di progetto sono indicativi, in sede di progettazione esecutiva potranno essere variati, pur mantenendo le finalità principali di collegamento.
-

Articolo 52 + Ambiti di rispetto dei cimiteri

1. Entro le fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse esclusivamente le trasformazioni fisiche volte a realizzare:
 - a) infrastrutture viarie;
 - b) parcheggi scoperti e parcheggi coperti interrati;
 - c) reti idriche e fognanti;
 - d) metanodotti, gasdotti e simili;
 - e) sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
 - f) giardini.
 2. Nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono inoltre ammissibili i seguenti interventi sugli edifici e gli altri manufatti edilizi esistenti:
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro e risanamento conservativo
 - ristrutturazione senza aumenti di volume o superficie
-

Articolo 53 + Distanze dagli elettrodotti

1. Le distanze dalle linee elettriche aeree esterne da rispettare negli interventi di nuova costruzione di edifici adibibili a funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni comportanti la permanenza prolungata di persone, non possono essere inferiori a quelle sottoindicate:
 - linee elettriche a 132 KV: 10 metri;
 - linee elettriche a 220 KV: 18 metri;
 - linee elettriche a 380 KV: 28 metri.
 2. Per le linee elettriche aeree esterne a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV e inferiore a 380 KV, le distanze da rispettare vengono calcolate mediante proporzione diretta tra quelle indicate al comma 1.
 3. Per le parti in tensione delle cabine e delle sottostazioni elettriche le distanze da rispettare devono essere uguali a quelle stabilite, con i criteri di cui ai commi 1 e 2, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione interessata.
-

Articolo 54 + Distanze da metanodotti e gasdotti – Piano carburanti.

1. Le distanze dai metanodotti/gasdotti da rispettare negli interventi di nuova costruzione di edifici e altri manufatti vanno commisurate alle pressioni massime di esercizio, alle categorie di posa delle tubazioni relazionate alla natura dei terreni ed ai tipi di manufatti di protezione delle tubazioni, ai diametri delle tubazioni, secondo le disposizioni del decreto del ministro dell'Interno 24 novembre 1984, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1985.
2. Il "Piano localizzazione carburanti per autotrazione" è riportato nella tavola P2. Vengono

distinti: gli impianti preesistenti (IP), quelli di previsione con gestore (IG) e quelli automatizzati (IA). La normativa di riferimento è quella di cui al D.Lgs 11/02/1998 n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Articolo 55 + Strumenti di attuazione

1. L'esecuzione del piano si attua in modo diretto, con le modalità disciplinate dal Regolamento Edilizio:
 - a) dichiarazione d'inizio attività
 - b) domanda di autorizzazione
 - c) domanda di permesso di costruire
 - d) domanda di permesso di costruire convenzionato.
 2. In modo indiretto, previa formazione degli strumenti urbanistici esecutivi:
 - a) i piani particolareggiati;
 - b) i piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare;
 - c) i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi;
 - d) i piani di recupero;
 - e) i piani di lottizzazione convenzionati;
 - f) gli altri strumenti di pianificazione esecutiva previsti dalle vigenti leggi;
 3. Le modalità di attivazione dei procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma n. 1 sono descritte nell'allegato REU-Regolamento Edilizio.
-

Articolo 56 + Permesso di costruire convenzionato

1. Con riferimento all'art. 31, 5° comma, della Legge Urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150 – e successive modifiche ed integrazioni -, nella eventualità di assenza, parziale o totale, delle opere di urbanizzazione, gli interventi per i quali è richiesto il rilascio del permesso di costruire, si attueranno attraverso la costituzione di un permesso di costruire convenzionato.
2. Il permesso di costruire convenzionato verrà rilasciato previa stipula, da parte del soggetto attuatore, di un atto d'obbligo unilaterale con il quale questi si impegna a:
 - eseguire, a propria cura e spese le opere di urbanizzazione, come definite in seguito, eventualmente mancanti;
 - cedere gratuitamente al Comune di Petilia Policastro:
 - le aree standards di cui al successivo art. 54, nella misura di 18 mq ogni 100 mc per la zona B e 24 mq ogni 100 mc per le zone C.
 - le quote, da definire in proporzione all'entità delle superfici interessate, di aree occorrenti alla realizzazione di quelle opere di urbanizzazione, in special modo la viabilità e le reti, che potrebbero essere di uso comune con altri soggetti.

3. Nel caso di nuovi interventi, ampliamenti o sopraelevazioni, da realizzare in lotti già urbanizzati, il soggetto attuatore si impegnerà, con atto d'obbligo unilaterale, alla cessione gratuita delle aree standards, in misura proporzionale al nuovo intervento proposto.
4. Sono esclusi, nell'ambito della CEC, dall'obbligo della cessione delle aree standards i soli interventi di tipo agricolo.
5. Resta l'obbligo, per tutti i tipi d'intervento e quando l'Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità, perché d'interesse di altre abitazioni esistenti o di previsione, della cessione gratuita ad uso pubblico, della quota di sede viaria inerente il lotto interessato.

Articolo 57 + Piani urbanistici attuativi vigenti

1. Le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni compatibili degli immobili inclusi in ambiti disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi vigenti o adottati sono disciplinate dai predetti strumenti urbanistici esecutivi vigenti.
2. A seguito dell'integrale realizzazione delle trasformazioni fisiche e funzionali disciplinate come disposto al comma 1, e comunque quando i suddetti strumenti urbanistici esecutivi cessano di avere efficacia, gli ambiti ivi indicati sono soggetti alla disciplina delle zone in cui essi ricadono.
3. Gli strumenti urbanistici esecutivi vigenti possono essere modificati, o variati, in conformità alle relative vigenti disposizioni legislative, purché tali modificazioni o variazioni non comportino aumento delle quantità edilizie edificabili, né diminuzione degli spazi per servizi pubblici e/o ad uso collettivo.

Articolo 58 + Elaborati costitutivi dei piani urbanistici attuativi

1. Gli strumenti urbanistici esecutivi, di iniziativa sia pubblica che privata, relativi alla zona A – di interesse storico sono costituiti almeno da:
 - A) una relazione sullo stato di fatto dell'ambito considerato, contenente: la descrizione delle sue più rilevanti caratteristiche fisiche; l'analisi storica, morfologica e tipologica dell'insediamento, nel suo insieme e nei suoi singoli elementi; la descrizione analitica del sistema del verde; la valutazione quantitativa e qualitativa dell'offerta di spazi, inedificati ed edificati, esistenti; l'individuazione degli usi in atto di tali spazi; tale relazione è corredata da:
 - a1- lo stralcio del PIANO REGOLATORE GENERALE e delle relative norme;
 - a2 - una tavola in scala 1:2.000 recante, su base catastale, l'indicazione dei limiti delle proprietà e delle relative superfici;
 - a3 - l'elenco catastale delle proprietà;
 - a4 - il rilievo planimetrico della situazione esistente, effettuato con tavole in scala 1:500 o superiore, contenente l'indicazione:
 - delle sistemazioni a verde, con specificazione delle essenze;
 - delle pavimentazioni di spazi scoperti;

- della rete viaria e delle relative definizioni toponomastiche;
- dei manufatti edilizi di qualsiasi genere;
- degli impianti tecnologici, puntuali e a rete, pubblici o d'uso comune, e delle relative servitù;
- degli immobili sottoposti a vincoli o a speciali prescrizioni in base a vigenti leggi nazionali o regionali;

a5 - i profili altimetrici dei fronti, o almeno dei prospetti principali, dei manufatti edilizi esistenti, in scala non inferiore a 1:500;

a6 - planimetrie, in scala almeno 1:500, relative al piano terra e al piano-tipo, ove sia diverso dal piano terra, dei manufatti edilizi;

a7 - la documentazione storica, cartografica e iconografica, delle dinamiche di formazione e trasformazione, urbana e edilizia, dell'ambito considerato;

a8 - la documentazione fotografica dell'ambito considerato, con l'indicazione dei diversi coni visuali;

a9 - la relazione geologica e l'analisi geotecnica del terreno;

B) una relazione illustrativa del progetto, contenente l'esplicitazione delle scelte operate e le relative motivazioni, e corredata da:

b1- l'indicazione delle proprietà soggette ad acquisizione pubblica o a vincoli per funzioni pubbliche o d'interesse collettivo;

b2 - la relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano; la relazione sulla previsione delle spese relative alla realizzazione degli impianti tecnici indicati nelle tavole di cui alla lettera c4; la relazione sulla previsione delle spese relative alla realizzazione dell'impianto indicato nelle tavole di cui alla lettera c5;

C) planimetrie in scala non inferiore a 1:500, recanti l'indicazione:

c1 - delle sistemazioni a verde di progetto, con specificazione delle essenze;

c2 - della rete viaria di progetto, con la specificazione dei principali dati altimetrici, nonché delle eventuali servitù di passaggio;

c3 - delle pavimentazioni di progetto di spazi scoperti;

c4 - degli impianti tecnologici, puntuali e a rete, pubblici o d'uso comune, e d'ogni altra necessaria infrastruttura, nonché delle relative servitù;

c5 - del progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica, con l'ubicazione delle necessarie cabine;

c6 - dell'attribuzione dei manufatti edilizi, o almeno di quelli da conservare, alle categorie tipologiche di appartenenza, con conseguente definizione delle trasformazioni fisiche ammissibili o prescritte;

c7 - dei manufatti edilizi da demolire senza ricostruzione, nonché delle sistemazioni degli spazi scoperti risultanti dalle demolizioni;

c8 - del sedime, ovvero del perimetro della massima superficie coperta, dei manufatti edilizi di cui è prescritta o consentita la demolizione e ricostruzione, il ripristino, ovvero la nuova edificazione, nonché di ogni necessario relativo indice urbanistico e edilizio;

c9 - delle utilizzazioni compatibili o prescritte degli immobili, eventualmente specificate per i diversi piani relativamente ai manufatti edilizi di più piani, con particolare riferimento alle utilizzazioni prescritte per attività pubbliche o collettive;

c10 - dei perimetri degli eventuali comparti, o unità minime d'intervento, debitamente numerate;

- D) prospetti e sezioni, in scala non inferiore a 1:200, relative ai manufatti edilizi di cui alla lettera c8;
- E) le norme tecniche di attuazione;
- F) lo schema della convenzione da stipularsi tra il Comune e i proprietari degli immobili interessati dalla disciplina dettata dallo strumento urbanistico esecutivo, o gli altri aventi titolo su di essi, ai fini della realizzazione delle trasformazioni previste dal medesimo strumento urbanistico esecutivo.
2. Gli elaborati grafici di cui alle lettere C) e D) del comma 1 contengono altresì l'indicazione dei materiali da utilizzare, con particolare riferimento agli intonaci, alle tinteggiature esterne, agli infissi, alle ringhiere, alle opere murarie di contenimento, alle sistemazioni esterne e alle recinzioni.
3. Gli strumenti urbanistici esecutivi, di iniziativa sia pubblica che privata, riferiti alle altre zone definite dal presente PRG *ed evidenziate con tratto-cerchio*, sono costituiti almeno da:
- A) una relazione sullo stato di fatto dell'ambito considerato, la quale dia conto delle analisi effettuate e sia corredata dai seguenti elaborati di analisi:
- a1 - lo stralcio del PIANO REGOLATORE GENERALE e delle relative norme;
 - a2 - una tavola in scala 1:2.000 recante, su base catastale, l'indicazione dei limiti delle proprietà e delle relative superfici;
 - a3 - l'elenco catastale delle proprietà;
 - a4 - tavole in scala 1:1.000 recanti la descrizione dello stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona interessata, con l'individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello;
 - a5 - tavole recanti la descrizione dello stato di fatto con l'indicazione:
 - del verde esistente, con la specificazione delle essenze;
 - degli esistenti manufatti edilizi di qualsiasi genere;
 - delle eventuali pavimentazioni di spazi scoperti;
 - della rete viaria e delle relative definizioni toponomastiche;
 - degli elettrodotti, dei metanodotti, degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione e di generazione dell'energia, e di ogni eventuale altro impianto tecnologico, puntuale e a rete, pubblico o d'uso comune, nonché delle relative servitù;
 - degli altri eventuali vincoli;
 - a6 - la documentazione fotografica dell'ambito considerato, con l'indicazione dei diversi con visuali;
 - a7 - la relazione geologica e l'analisi geotecnica del terreno;
- B) una relazione illustrativa del progetto contenente l'esplicitazione delle scelte operate e le relative motivazioni e corredata da:
- b1 - l'indicazione catastale delle proprietà soggette ad acquisizione pubblica o a vincoli per funzioni pubbliche o d'interesse collettivo;
 - b2 - la relazione sulla previsione della spesa occorrente per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano di zona; la relazione sulla previsione delle spese relative alla realizzazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e degli impianti tecnici indicati nelle tavole di cui alla lettera c3; la relazione sulla previsione delle spese relative alla realizzazione dell'impianto indicato nelle tavole di cui alla lettera c4;
- C) gli elaborati grafici di progetto, consistenti in:

c1 - planimetrie in scala almeno 1:500, recanti l'indicazione della rete viaria e delle piazze, debitamente quotate, delle sistemazioni a verde (pubblico, condominiale, pertinenziale) con l'eventuale indicazione delle essenze consentite o prescritte, delle sistemazioni a parcheggio pubblico, degli spazi per altri servizi pubblici e/o a uso collettivo, dei lotti edificabili e delle eventuali unità minime d'intervento, o comparti, debitamente numerati, degli eventuali servizi centralizzati e delle eventuali realizzazioni entroterra, delle utilizzazioni compatibili o prescritte;

c2 - sezioni e profili in scala almeno 1:500, recanti l'indicazione dei tipi edilizi e delle utilizzazioni compatibili o prescritte degli edifici;

c3 - tavole in scala 1:500, recanti lo schema degli impianti tecnici quali la rete di adduzione dell'acqua, le rete di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni, la rete fognante e gli impianti di depurazione e di generazione dell'energia;

c4 - tavole in scala 1:500, recanti il progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica, con l'ubicazione delle necessarie cabine;

D) le norme tecniche di attuazione;

E) lo schema della convenzione da stipularsi tra il Comune e i soggetti abilitati a intervenire, o gli altri aventi titolo su di essi, ai fini della realizzazione delle trasformazioni previste dal piano di zona.

4. Gli elaborati grafici di cui alla lettera C) del comma 1 contengono altresì l'indicazione, ove non sia articolatamente e puntualmente espressa dalle norme tecniche di attuazione, dei materiali da utilizzare, con particolare riferimento agli intonaci, alle tinteggiature esterne, agli infissi, alle ringhiere, alle opere murarie di contenimento, alle sistemazioni esterne e alle recinzioni.
5. Il comparto di riferimento dei PAU è quello indicato -con linea tratto/cerchio- nelle tavole progettuali. In caso di parziale adesione dei proprietari delle aree interessate, il Piano può essere redatto per una quota non inferiore al 70% delle aree costituenti il comparto unitario. Le restanti quote saranno oggetto di un Piano di Lottizzazione d'Ufficio, o di strumento equivalente, oppure perderanno l'edificabilità in sede di revisione del PRG. E' consentito frazionare i comparti di lottizzazione indicati -di norma per superfici non inferiori ad un ettaro- previ assenso formale con precisa indicazione di viabilità e standards, da parte della Amministrazione Comunale.

Articolo 59 + Sovrapposizione zone omogenee

1. Nelle aree in cui si sovrappongono due zone omogenee (doppia retinatura: destinazioni d'uso pubbliche e private) prevale la destinazione d'interesse pubblico. La parte privata può utilizzare la volumetria ivi compresa, previa cessione gratuita della quota di area standard: detta quota andrà detratta da quella eventualmente dovuta dal soggetto richiedente.
2. La localizzazione delle aree standards indicate all'interno del perimetro dei PAU può essere modificata, con l'accordo delle proprietà interessate.

Articolo 60 + Il vincolo idrogeologico

1. Alcune parti del territorio, la cui elencazione catastale è contenuta negli appositi elenchi depositati presso l'Ufficio Urbanistico Comunale e presso la sede locale del Corpo delle Forestale dello Stato, sono soggette al vincolo idrogeologico di cui al R. D. 20/12/1923 n. 3267 e successive modificazioni. Gli interventi di nuova edificazione, di trasformazione della destinazione d'uso del terreno o previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del citato R. D., sono soggetti all'acquisizione del preventivo parere dell'Ispettorato Provinciale del Corpo Forestale dello Stato.

Articolo 61 + Il vincolo ambientale di cui al D. Lgs. N. 42/2004

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo articolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:
 - a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
 - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
 - d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Sono dichiarati vincolati e di pubblico interesse i beni indicati nell'Elenco predisposto dalla Regione ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs.
2. Sono comunque sottoposti al vincolo ambientale in ragione del loro interesse paesaggistico:
 - a) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - b) le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare;
 - c) il Parco Nazionale della Sila ;
 - d) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 - e) le zone di interesse archeologico.
3. Le disposizioni previste dal D. Lgs. non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
 - a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

4. Gli interventi di ampliamento o di nuova edificazione, nelle aree soggette al presente vincolo, sono soggetti all'acquisizione del preventivo parere del Comune per tutti gli interventi ricadenti nelle zone A, B ed E, della provincia per tutti gli interventi ricadenti nelle altre zone, ai sensi della L.R. 25 febbraio 1995 n. 3.
-

Articolo 62 + Il vincolo di cui al DM 3 aprile 2000, relativo ai S.I.C.

1. Sono sottoposti a tutela, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat, i siti elencati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 3 aprile 2000 ed Le tavole di Piano evidenziano la perimetrazione del fiume Tacina e del torrente Soleo, mentre resta individuato dalla perimetrazione propria il Parco Nazionale della Sila.
-

Articolo 63 + Il vincolo relativo al Piano per l'Assetto Idrogeologico

1. Il Piano recepisce il Piano di Assetto idrogeologico, le cui norme vengono di seguito riportate nella appendice "A".
-

Articolo 64 + Il vincolo storico-artistico di cui al D. lgs n. 42/2004

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
 - a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
 - a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
 - b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
 - c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
 - d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
 - b) le cose di interesse numismatico;
 - c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
 - e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
 - g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
 - h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
 - l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:
- a. gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
 - b. gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
 - c. le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
 - d. le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;
 - e. le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;
 - f. le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;
 - g. i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
 - h. i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;
 - i. le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

Articolo 65 ✦ La salvaguardia del Parco Nazionale della Sila

1. Gli interventi ricadenti nelle aree interne alla perimetrazione del Parco Nazionale della Sila sono soggetti alle norme di tutela prescritte dalla Conferenza Unificata del Ministero dell'Ambiente svolta in data 20/06/2002, che si riportano integralmente nella appendice "B".
-

TITOLO V

DEFINIZIONI

Articolo 66 + Termini relativi alle trasformazioni fisiche

Sono descritti nel Regolamento Edilizio

Articolo 67 + Termini relativi alle utilizzazioni

Agricola:

- coltivazione del suolo;
- attività silvo-pastorali;
- coltivazione floro-vivaistica;
- colture serricole;
- orticoltura;
- zootecnia, intesa come attività di allevamento non avente carattere industriale; è normalmente svolta mediante l'utilizzo di specifici annessi rustici, e l'alimentazione degli animali deve avvenire almeno per il 50 per cento utilizzando prodotti dell'azienda agricola familiare; è distinta in zootecnia di carattere familiare: nella quale non si superano i 15 quintali di peso vivo allevato per ettaro di superficie agricola utilizzata dell'azienda e zootecnia di carattere aziendale o interaziendale, nella quale non si superano i 40 quintali di peso vivo allevato per ettaro di superficie agricola utilizzata dell'azienda;
- itticultura, non includente l'attività di pesca sportiva esercitata in invasi, realizzati o meno allo specifico scopo.

L'utilizzazione agricola comprende, nei limiti fissati dalle norme e dalla legislazione vigente:

- a) la funzione residenziale;
- b) le attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici dell'azienda, qualora esercitate in forma complementare alla attività agricola;
- c) le attività di agriturismo.

Per la produzione di beni e servizi a carattere diffuso (generalmente compresente alla residenza e alle attività di interesse collettivo nelle aree urbane):

- artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni (lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico; lavorazione di vetro a mano e a soffio; fabbricazione laboratoriale di oggetti in ceramica per uso domestico e/o ornamentale; fabbricazione laboratoriale di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli per uso domestico e/o ornamentale e relativi lavori di riparazione; produzione di pane, pasticceria ed assimilabili; confezionamento laboratoriale, a mano, di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento; tessitura a mano di tappeti; fabbricazione laboratoriale di nastri, fettucce, passamanerie di fibre tessili; fabbricazione laboratoriale di

tulli, pizzi, merletti, ricami; confezione su misura di vestiario, anche in pelle ed in pelliccia; fabbricazione su misura e comunque a mano di calzature ed altri articoli in cuoio; laboratori di corniciai; fabbricazione laboratoriale di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio; fabbricazione laboratoriale di mobili e altri oggetti in legno, in giunco ed altro materiale simile; rilegatura e finitura di libri; composizione e fotoincisione; gioielleria ed oreficeria; fabbricazione laboratoriale di oggetti di bigiotteria; fabbricazione laboratoriale di strumenti musicali);

- artigianato di servizio (attività di servizio alle famiglie e alle imprese quali i servizi di lavanderia, pulitura a secco, gli studi fotografici e simili, le riparazioni ed i noleggi di beni di consumo, elettrodomestici, macchine per uffici ecc.);

- attività di deposito;

- ricovero, manutenzione, riparazione e noleggio di veicoli;

- attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio, svolte in:

a) esercizi di vicinato, per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari, o entrambi, su area privata con superficie di vendita non superiore a 250 mq;

b) medie strutture di vendita, intese sia come esercizi singoli sia come centri commerciali composti da un minimo di quattro esercizi direttamente comunicanti fra loro, ovvero situati all'interno di una struttura funzionalmente unitaria che si articola lungo un percorso pedonale di accesso comune, aventi superficie di vendita inferiore a 1.500 mq;

c) esercizi commerciali all'ingrosso, intesi come esercizi singoli e non integrati con altri;

d) mercati ambulanti su aree pubbliche;

- attività ricettive, svolte in strutture quali alberghi, hotel, pensioni e locande, ostelli, residenze turistico-alberghiere, le quali devono avere gestione unitaria e a rotazione d'uso; comprendono le parti adibite a uso riservato (stanze con o senza servizi, miniappartamenti e simili) e le parti a uso comune, di soggiorno e di ritrovo, o di servizio (ristoranti e bar interni, sale di lettura o di riunione, cucine, lavanderie e simili)

- attività di ristorazione (svolte in pubblici esercizi quali ristoranti, bar, tavole calde, fast-food, e simili).

- attività direzionali (svolte in uffici e studi professionali, banche, istituti di ricerca e formazione scientifica, altri uffici aperti al pubblico).

Le utilizzazioni per la produzione di beni e servizi a carattere diffuso comprendono, nei limiti fissati dalle norme e dalla legislazione vigente:

a) le attività complementari e funzionali alle utilizzazioni sopra elencate svolte negli uffici, negli spazi espositivi, nei centri di servizio e negli spazi abitativi se strettamente connessi (alloggi di custodia, foresterie e simili),

b) le attività di deposito.

Di tipo speciale (generalmente svolte in parti del territorio urbanizzato ad elevata specializzazione fisica e funzionale):

- attività produttive agro-industriali intendendosi quelle al servizio delle produzioni agricole ma non legate a particolari aziende agricole singole od associate (ed esplicitate ad esempio mediante silos, caseifici, cantine sociali, magazzini frigoriferi), e quelle volte alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti non propri e le attività di zootecnia che eccedono i parametri stabiliti per la zootecnia non industriale;

- attività manifatturiere, artigianali e industriali, di produzione di beni;

- attività di deposito a cielo aperto, di materiali e manufatti edilizi, di materiali ferrosi, e simili; essi comprendono altresì piccole strutture amovibili e precarie per guardiole e

servizi;

- attività estrattive e di lavorazione della pietra;
- attività commerciali all'ingrosso svolte nei centri commerciali all'ingrosso, (intesi come complessi di almeno cinque esercizi all'ingrosso, di attrezzature e di servizi, concepiti, promossi, realizzati e gestiti con criteri unitari da apposite società e dotati comunque di adeguate infrastrutture per la raccolta, il deposito e lo smistamento delle merci) e nei mercati all'ingrosso;
- attività commerciali al dettaglio svolte in grandi strutture di vendita aventi superficie di vendita superiore a 1.500 mq;
- attività espositive e fieristiche;
- attività logistiche riguardanti lo stoccaggio, la custodia, la conservazione, lo smistamento, la manipolazione e la movimentazione di merci;
- attività turistico-ricettive extra-alberghiere, (svolte in campeggi e villaggi turistici);
- attività di spettacolo (svolte in grandi strutture di intrattenimento quali discoteche, acquafan, eccetera).

Le utilizzazioni per la produzione di beni e servizi di tipo speciale comprendono, nei limiti fissati dalle norme e dalla legislazione vigente:

- a) le attività complementari e funzionali alle utilizzazioni sopra elencate svolte negli uffici, negli spazi espositivi, nei centri di servizio e negli spazi abitativi se strettamente connessi (alloggi di custodia, foresterie e simili);
- b) le attività volte a soddisfare le esigenze del personale (preparazione e consumo di alimenti, servizi igienico-assistenziali);
- c) le attività di deposito;
- d) le attività di commercializzazione dei prodotti delle lavorazioni effettuate, purché svolte in forma complementare alle attività produttive.

Residenziale:

- residenza permanente e temporanea in abitazioni;
- residenza collettiva in collegi, pensionati, conventi, caserme;
- residenza speciale, in residenze per anziani e simili.

Attività pubbliche e di interesse collettivo

- pubblica amministrazione;
- culturali, (svolte in musei, teatri, auditori, cinematografi, sale di spettacolo, centri congressuali);
- religiose (svolte in chiese, oratori, altri spazi per il culto);
- sociali e ricreative (svolte in centri sociali, culturali, ricreativi e polivalenti, mense).
- istruzione di base (asili, scuole materne, scuole dell'obbligo);
- istruzione superiore (scuole professionali, secondarie, università);
- assistenziali e sanitarie (svolte in centri di assistenza, ambulatori, ambulatori veterinari);
- ospedaliera: (svolte in ospedali, cliniche);
- cimiteriali, comprensive delle attività funzionali alla loro gestione, nonché di servizio al pubblico;
- erogazione di servizi tecnologici: (impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia

elettrica e gas; impianti per il trattamento dei rifiuti e la depurazione delle acque; impianti postelegrafonici e telefonici;

- protezione civile;
- pubblica sicurezza;
- attività sportive all'aperto (svolte in campi da gioco scoperti, impianti per la pesca sportiva, maneggi, ecc);
- attività sportive (svolte in palestre, piscine e altri impianti sportivi coperti);
- per la ricreazione e il tempo libero (svolte in giardini, parchi).

Le utilizzazioni per attività pubbliche e di interesse collettivo comprendono le attività complementari e funzionali alle utilizzazioni sopra elencate svolte negli spazi scoperti, negli uffici e negli spazi abitativi purché strettamente connessi (alloggi di custodia, foresterie e simili).

Mobilità:

- ciclabile;
 - carrabile;
 - parcheggi;
 - atterraggio e sosta degli elicotteri.
-

APPENDICE A

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO – NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI Parte I

Soggetti, finalità e contenuti

Art. 1 (Finalità)

1. Il **Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico** (in seguito denominato **PAI**) ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e di pianificazione mediante il quale l'Autorità di Bacino Regionale della Calabria (in seguito denominata **ABR**), pianifica e programma le azioni e le norme d'uso finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo.

2. Il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio di competenza dell'ABR adeguati livelli di sicurezza rispetto all'assetto geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo di frana, l'assetto idraulico, relativo alla dinamica dei corsi d'acqua e al pericolo d'inondazione, e l'assetto della costa, relativo alla dinamica della linea di riva e al pericolo di erosione costiera.

3. Le finalità del PAI sono perseguite mediante:

- l'adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali;
- la definizione del rischio idrogeologico e di erosione costiera in relazione ai fenomeni di dissesto considerati;
- la costituzione di vincoli e prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso livello di rischio;
- l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico e ambientale, nonché alla tutela e al recupero dei valori monumentali e ambientali presenti e/o alla riqualificazione delle aree degradate;
- l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione e il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
- la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua;
- la definizione dei programmi di manutenzione;
- l'approntamento di adeguati sistemi di monitoraggio;
- la definizione degli interventi atti a favorire il riequilibrio tra ambiti montani e costieri con particolare riferimento al trasporto solido e alla stabilizzazione della linea di riva.

Art. 2 (Aggiornamento e pubblicità del PAI)

1. E' espressamente previsto, da parte dell'ABR, il periodico aggiornamento del PAI in termini sia di conoscenza sia di approfondimenti specifici trattandosi di uno strumento dinamico della pianificazione di bacino. L'ABR è delegata all'elaborazione dei successivi aggiornamenti, a cadenza di norma quinquennale. Il Comitato Istituzionale approva il PAI e lo notifica alla Giunta Regionale.

2. E' inoltre espressamente previsto l'aggiornamento delle aree perimetrate e delle relative misure di salvaguardia, in senso restrittivo e non, da parte dell'ABR e previa approvazione del Comitato Istituzionale, con le modalità dell'art. 1 comma 1-bis della *legge n. 267/1998*, dell'art. 9 della *legge n. 226/1999* e dell'art. 1 della *legge 365/2000*, in funzione di:

- indagini e studi a scala di dettaglio;
- richieste di amministrazioni pubbliche corredate dalle risultanze di studi specifici;
- nuovi eventi;
- nuove acquisizioni conoscitive derivanti da indagini e studi specifici;
- variazione delle condizioni di rischio derivanti da:
 - a) effetto di interventi non strutturali, quali il presidio territoriale, ulteriori studi, sistemi di monitoraggio, ecc.;
 - b) realizzazione e/o completamento di interventi strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate;
 - c) effetti prodotti dalle azioni poste in essere per la mitigazione del rischio.

3. Allo scopo di promuovere un'adeguata attività di informazione, formazione e ricerca avente finalità di prevenzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, la Regione Calabria promuove, per il tramite dell'ABR e con il contributo dei soggetti interessati, nelle forme e nei modi opportuni, iniziative finalizzate alla diffusione delle conoscenze; promuove altresì la libera circolazione dei dati riguardanti la difesa del suolo e, con cadenza quinquennale, organizza la conferenza regionale per la tutela e valorizzazione del suolo.

Art. 3 (Ambito territoriale di applicazione)

1. L'ambito di riferimento del PAI è costituito da tutto il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale della Calabria che comprende i bacini idrografici di rilievo regionale, così come raggruppati in n. 13 aree programma ai sensi dell'art. 2 della *legge regionale n. 35/1996*

2. Il PAI include inoltre l'ambito territoriale relativo al bacino interregionale del fiume Lao, in conformità alle norme vigenti.

3. Ai fini della disciplina e degli interventi relativi all'assetto geomorfologico il Piano si riferisce al territorio di tutti i comuni della Calabria e di quelli della Regione Basilicata ricadenti nel bacino del fiume Lao.

4. Ai fini della disciplina e degli interventi relativi all'assetto idraulico il presente Piano individua e denomina i bacini e i corsi d'acqua della Calabria così come rappresentati, codificati e denominati nel "*Catasto del reticolo idrografico*" allegato al PAI, del quale costituisce parte integrante.

Art. 4 (Ambito giuridico di applicazione e soggetti destinatari)

1. Il Piano è adottato ai sensi dell'art. 1-bis della *L. 365/2000* e dell'art. 17 comma 6-ter della *legge 18 maggio 1989 n. 183* (in seguito denominata *L. 183/89*) e successive modificazioni nonché ai sensi della *legge 4 dicembre 1993 n° 493*, dell'art.1 del *D.L. 11 giugno 1998 n° 180* (in seguito denominato *D.L. 180/98*) convertito con *legge 3 agosto 1998 n° 267* e successive modificazioni, e della *Legge Regionale n° 35/1996*.

2. Le misure di salvaguardia, le norme di attuazione e i programmi di intervento del PAI sono rivolte ai soggetti privati, alle province, ai comuni, alle comunità montane, ai consorzi di bonifica, agli enti pubblici, alle società concessionarie e alle associazioni fra i soggetti anzidetti che, a qualsiasi titolo, amministrano, realizzano o esercitano diritti su beni immobili pubblici o privati, ricadenti nel territorio di competenza dell'ABR.

3. Il Piano è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e prevale, ai sensi della *legge n. 183/1989* e successive modificazioni e integrazioni, su tutti gli strumenti di piano e programmatici della regione Calabria e degli enti locali.

4. La regione Calabria, ai fini delle verifiche di conformità urbanistica relative ad opere dello Stato, si uniforma alle *Norme di Attuazione* del presente Piano.

Le norme di cui al presente Piano non sostituiscono eventuali norme più restrittive vigenti nella legislazione statale in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale regionali, provinciali e comunali, ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi compresi i piani paesistici.

Art. 5 (Effetti giuridici)

1. Agli effetti dell'art.17, comma 6-bis della *L. 183/89*, dall'adozione del Piano sono dichiarate immediatamente vincolanti per le Amministrazioni e per gli Enti pubblici nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui ai successivi articoli limitatamente alle aree perimetrate negli allegati.

2. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati rispetto ai quali i relativi lavori siano iniziati alla data di adozione del Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso al titolare della concessione o dell'atto amministrativo dovrà essere tempestivamente notificata da parte dell'Amministrazione comunale la condizione di pericolo rilevata, ai sensi e per gli effetti del comma 6, art. 2 della *L. 365/2000*.

3. Fermo rimanendo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al precedente comma, la Regione, ai sensi del comma 6, art. 17, della *L. 183/89* e dell'art. 69 del *legge 616/1977*, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano:

- emana, tramite il Dipartimento Urbanistica, di concerto con l'ABR, le disposizioni concernenti l'attuazione dello stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine gli enti territorialmente interessati al Piano sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico, adottando i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici secondo il disposto del comma 6, art. 17 della *L. 183/1989*;
- provvede, tramite l'ABR, alla perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e all'elaborazione delle relative norme ai sensi del *RDL 30/12/1923 n. 3267* e del *R.D. 16/5/1926 n. 1126*;

- emana, tramite il Dipartimento n. 1, Presidenza – settore Protezione Civile, le direttive per l'adozione delle misure di protezione civile connesse al PAI così come previsto dalla *L.R. n. 4/1997*.

4. I comuni provvedono, nei novanta giorni successivi a quelli di cui al comma 3, alla trasposizione cartografica dei limiti delle aree a diverso grado di rischio e pericolosità di cui agli articoli seguenti, alla scala adottata dai piani regolatori e/o su base catastale. Eventuali problemi d'interpretazione derivanti da imprecisioni nelle rappresentazioni cartografiche, da scarsa definizione della rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi, sono risolti a vantaggio della sicurezza.

5. L'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni interessati da perimetrazione di aree a pericolosità e/o rischio molto elevata ed elevata di cui agli articoli seguenti è subordinata al completamento della procedura di cui al comma 3.

6. I manufatti lambiti o attraversati dal limite delle perimetrazione delle aree a diverso grado di rischio e pericolosità sono compresi nei limiti della perimetrazione interessata dalle prescrizioni più restrittive.

7. In caso di mancata attuazione o d'inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli enti interessati, la Regione, per il tramite dell'ABR, attiva i poteri sostitutivi.

8. Le norme di attuazione che per loro natura coinvolgono anche parzialmente aree ricadenti oltre il limite anzidetto, ma comunque entro il territorio regionale, sono da ritenersi valide ed efficaci fino a diversa ed esplicita disposizione dell'autorità di bacino limitrofa competente.

9. Le misure di salvaguardia introdotte dal PAI non si applicano ai procedimenti di condono edilizio di cui agli artt. 31 e seguenti della *legge 47/1985* ed all'art. 39 della *legge 724/1994*.

Art. 6 (Elaborati del PAI) (omesso)

PARTE II METODOLOGIA DEL PIANO

Art. 7 (Metodologia del PAI) (omesso)

Art. 8 (Rischio idrogeologico e di erosione costiera) (omesso)

Art. 9 (Aree pericolose) (omesso)

Art. 10 (Individuazione delle aree a rischio e/o pericolo di frana) (omesso)

Art. 11 (Individuazione delle aree a rischio e/o pericolo d'inondazione) (omesso)

Art. 12 (Individuazione delle aree a rischio e/o pericolo di erosione costiera) (omesso)

Art. 13 (Compatibilità delle attività estrattive)

1. Le attività di escavazione di sabbia e ghiaia nell'alveo dei corsi d'acqua, al di fuori del Demanio Fluviale per il quale valgono le prescrizioni di cui al *R.D. 25 luglio 1904, n. 523*, e nelle spiagge e fondali lacuali e di coltivazione di cave e torbiere, (così come definite dal *D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616*), sono individuate nell'ambito dei piani di settore i quali devono garantire la compatibilità delle stesse con le finalità del PAI. A tal fine i *Piani di Settore regionali e provinciali*, o loro varianti, devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulicogeologico-ambientale.

2. I medesimi piani di settore devono definire le modalità di ripristino ambientale coerenti con le finalità e gli effetti del PAI, delle aree estrattive al termine della coltivazione, nonché di

manutenzione e gestione a conclusione dell'attività e di recupero ambientale per quelli insistenti in aree protette.

3. I Piani di Settore, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del PAI medesimo.

4. Nelle more di approvazione dei Piani di Settore, i progetti delle attività di cava devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale.

5. Non è consentita l'allocatione di impianti per il trattamento degli inerti nelle aree a rischio idraulico elevato e molto elevato (R3, R4).

Art. 14 (Interventi)

1. A norma dell'articolo 7, gli interventi previsti dal PAI sono finalizzati alla rimozione o alla mitigazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di erosione costiera.

2. Vengono considerate le seguenti classi d'intervento:

- interventi destinati all'eliminazione o all'attenuazione delle condizioni di pericolo nelle aree interessate dall'intervento (opere di sistemazione del suolo, di sostegno delle frane, di difesa dalle inondazioni, di protezione spondale, ecc.).
- interventi destinati a ridurre l'entità degli elementi a rischio (delocalizzazione permanente, misure preventive di protezione civile, come il preannuncio e l'allontanamento dei soggetti a rischio), o all'attenuazione dei danni prodotti dall'evento (rinforzo delle strutture, misure di soccorso, ecc.).

Art. 15 (Attività di monitoraggio e controllo) (*omesso*)

TITOLO II NORME SPECIFICHE Parte I

Assetto geomorfologico

Art. 16 (Disciplina delle aree a rischio R4 e delle aree in frana ad esse associate)

1. Nelle aree a rischio R4 e nelle aree in frana ad esse associate:

a) sono vietati scavi, riporti e movimenti di terra e tutte le attività che possono esaltare il livello di rischio e/o pericolo;

b) è vietata ogni forma di nuova edificazione;

c) non è consentita la realizzazione di collettori fognari, condotte d'acquedotto, gasdotti o oleodotti ed elettrodotti o altre reti di servizio, salvo quando queste si configurano come opere di urbanizzazione primaria a scala comunale e siano ritenute indispensabili per l'interesse pubblico, come sancito da Delibera del Consiglio Comunale;

d) per le opere già autorizzate e non edificate dovranno essere attivate procedure e interventi finalizzati all'eliminazione dei livelli di rischio e pericolosità esistenti. La documentazione tecnica comprovante gli interventi di riduzione della pericolosità e del rischio sarà trasmessa all'Autorità che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, provvederà ad aggiornare la Carta della pericolosità e del rischio;

e) non sono consentite le operazioni di estirpazione di cespugli, taglio ed estirpazione di ceppaie di piante appartenenti a specie forestali compresa la macchia mediterranea. Debbono altresì essere salvaguardate le piante isolate di interesse forestale o comunque consolidanti, a norma di quanto previsto dal *R.D.L. 3267/1923* e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, nelle

aree a rischio o con pericolo di frana, si estendono i vincoli o i divieti di cui agli articoli 10 e 11 della *legge 21.11.2000, n. 353*, qualunque sia la vegetazione percorsa dal fuoco;

f) l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere conto delle finalità del PAI.

2. Relativamente agli elementi a rischio ricadenti nelle aree R4 e nelle aree in frana ad esse associate sono consentiti:

a) gli interventi per la mitigazione del rischio di frana e, in genere, tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;

b) il taglio di piante qualora sia dimostrato che esse concorrano a determinare lo stato di instabilità dei versanti, soprattutto in terreni litoidi e su pareti subverticali;

c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

d) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e mutamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;

e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 31, lettere a) e b) della L. 457/1978, senza aumento di superficie e volume;

f) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico;

g) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi della *legge 1 giugno 1939 n. 1089* e della *legge 29 giugno 1939 n. 1497*

nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti.

3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 lettera c) e al comma 2 lettere a), b), d), f), e g) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologica, il quale dimostri che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio ivi registrato e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio, che dovrà ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo parere dell'ABR da esprimersi motivatamente entro sessanta giorni. Per i progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 lettera c), lo studio dovrà, inoltre, dimostrare:

che non esistono alternative di progetto;

che la realizzazione dell'opera è legata ad una effettiva esigenza di pubblico interesse;

che i nuovi interventi previsti sono tali da migliorare o comunque non aggravare le condizioni di sicurezza del territorio.

4. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono consentiti solo gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

Art. 17 (Disciplina delle aree a rischio R3 e delle aree in frana ad esse associate)

1. Nelle aree a rischio R3 e nelle aree in frana ad esse associate, riguardo agli interventi non consentiti, in quanto destinati ad aggravare le esistenti condizioni di instabilità, valgono le stesse disposizioni di cui al comma 1 del precedente art. 16.

2. Relativamente agli elementi a rischio ricadenti nelle aree a rischio R3 e nelle aree in frana ad esse associate sono consentiti:

a) gli interventi per la mitigazione del rischio geomorfologico ivi presente e in genere tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;

b) le operazioni di estirpazione di cespugli, taglio ed estirpazione di ceppaie di piante appartenenti a specie forestali compresa la macchia mediterranea. Debbono altresì essere salvaguardate le

piante isolate di interesse forestale o comunque consolidanti, a norma di quanto previsto dal *R.D.L. n. 3267/1923* e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre nelle aree a rischio o con pericolo di frana, si estendono i vincoli o i divieti di cui agli articoli 10 e 11 della *legge 21.11.2000, n. 353*, qualunque sia la vegetazione percorsa dal fuoco;

c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

d) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;

e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della *L. 457/1978*, senza aumento di superficie e volume;

f) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, così come definiti alla lettera c) dell'art. 31 della *L. 457/1978*, senza aumento di superficie e volume;

g) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico;

h) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi della *legge 1 giugno 1939 n. 1089* e della *legge 29 giugno 1939 n. 1497* nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti.

3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lettere a), b), d), f), g) e h) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologica, il quale dimostri che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio ivi registrato e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio, che dovrà ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo parere dell'ABR, da esprimersi entro sessanta giorni. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c) del precedente art. 16 valgono le stesse disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 16.

4. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

Art. 18 (Disciplina delle aree a rischio R2, R1 e delle aree in frana ad esse associate)

Nelle aree predette:

- a) la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini geognostiche, di valutazioni della stabilità globale dell'area e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera effettuate da un professionista abilitato;
- b) le operazioni di estirpazione di cespugli, taglio ed estirpazione di ceppaie di piante appartenenti a specie forestali compresa la macchia mediterranea. Debbono altresì essere salvaguardate le piante isolate di interesse forestale o comunque consolidanti, a norma di quanto previsto dal *R.D.L. n. 3267/1923* e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre nelle aree a rischio o con pericolo di frana, si estendono i vincoli o i divieti di cui agli articoli 10 e 11 della *legge 21.11.2000 n. 353* del, qualunque sia la vegetazione percorsa dal fuoco;
- c) l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere conto delle finalità del PAI.

Art. 19 (Ulteriore disciplina delle aree con pericolo di frana)

1. L'ABR, nel triennio 2002 – 2004, sulla base dei finanziamenti acquisiti ai sensi della *L. 183/89*, provvederà ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva

pericolosità, con perimetrazione delle aree che possono essere interessate anche da frane di prima generazione.

2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione dell'area definite pericolose. Tali studi saranno presi in considerazione dall'ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche.

3. L'ABR, a seguito di studi eseguiti come ai punti 1 e 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione delle aree a pericolo di frana secondo la procedura di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

Art. 20 (Verifica locale delle condizioni di pericolo di frana)

1. Sia nella fase di attuazione dei piani urbanistici vigenti, sia in sede di formazione del nuovo PRG o di sue varianti ai sensi delle leggi regionali vigenti, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati possono effettuare verifiche e presentare istanza di modifica della perimetrazione, art. 2 commi 1 e 2, delle aree a pericolo di frana molto elevato ed elevato di cui agli artt. 8 e 9 in base a più approfondite conoscenze delle condizioni effettive dei fenomeni di dissesto. Tali proposte di rettifica dovranno essere riportate su cartografie di adeguato dettaglio e su specifici rilievi topografici, come indicato nelle specifiche tecniche.

2. L'ABR, sulla base dei propri studi e della documentazione prodotta dai soggetti interessati, provvede, entro 90 giorni dall'acquisizione delle proposte di rettifica, all'eventuale aggiornamento del PAI.

3. Nelle aree in frana comunque individuate, ove i Comuni rilevano situazioni di pericolosità e rischio che non siano già comprese negli elenchi e nelle perimetrazioni delle situazioni di pericolosità e rischio di cui all'articolo 6 ("inventario dei centri abitati instabili"), i Comuni procedono a delimitare le situazioni di rischio secondo i criteri contenuti nell'Atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.C.M. del 29 settembre 1998 e con le modalità di cui all'allegato alle presenti norme recante "*Procedura di individuazione, delimitazione e valutazione delle situazioni di rischio di frana*".

4. I soggetti di cui ai punti 1 e 3 del presente articolo sono invitati a comunicare all'Autorità ogni nuova informazione e risultanza di accertamenti, osservazioni e segnalazioni specifiche a seguito delle quali si procederà ad ulteriori verifiche e ad eventuali aggiornamenti delle perimetrazioni.

Parte II

Assetto idraulico

Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4)

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.

2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;

- c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;
- d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
- e) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, previa approvazione dell'Autorità di Bacino, che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento;
- f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
- g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso;
- h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;
- i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
- j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- k) interventi di manutenzione idraulica, come definiti nelle specifiche tecniche.

3. Non è richiesto il parere di cui al *R.D. 523/1904* rilasciato dall'autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), h) del precedente comma.

Art. 22 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R3)

- 1.** Nelle aree predette, il PAI persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, mantenendo o aumentando le condizioni d'invaso delle piene con tempo di ritorno di 200 anni, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
- 2.** In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio R4;
 - b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della *L. 457/1978*, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse senza aumento di superficie e volume;
 - c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienicosanitario;
 - d) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.

Art. 23 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R2 e R1)

- 1.** Nelle aree a rischio R2 e R1 non è consentita la realizzazione di locali sotterranei e/o seminterrati ad uso abitativo e commerciale.

Art. 24 (Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione)

- 1.** L'ABR, nel triennio 2002-2004, sulla base dei finanziamenti acquisiti ai sensi della *L. 183/89*, provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva

pericolosità e alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 11.

2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità delle aree d'attenzione di cui all'art. 9 comma b. Tali studi verranno presi in considerazione dall'ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche.

3. L'Autorità, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all'art. 2 comma 2.

4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4.

Art. 25 (Verifica locale delle condizioni di pericolo d'inondazione)

1. Sia nella fase di attuazione dei piani urbanistici vigenti, sia in sede di formazione del nuovo PRG o di sue varianti ai sensi della *DGR 2649/99*, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati possono effettuare verifiche e presentare istanza di modifica della perimetrazione delle aree a rischio d'inondazione molto elevato ed elevato di cui agli artt. 8 e 9, in base a più specifiche conoscenze sulle condizioni effettive dei fenomeni di inondazione. Tali proposte di rettifica dovranno essere riportate su cartografie di adeguato dettaglio e su specifici rilievi topografici, come indicato nelle specifiche tecniche.

2. Nelle aree inondabili comunque individuate, ove i Comuni rilevino situazioni di pericolosità e rischio che non siano comprese nelle situazioni di pericolosità e rischio di cui agli artt. 22, 23, 24, 25, essi procederanno a delimitare le situazioni di rischio secondo i criteri contenuti nell'Atto di indirizzo e coordinamento di cui al DPCM del 29 settembre 1998 e con le modalità di cui alle allegate specifiche tecniche.

3. L'Autorità di Bacino, entro 90 giorni dall'acquisizione delle proposte di modifica di cui al precedente comma 1, sulla base dei propri studi e della documentazione prodotta dai soggetti interessati, provvede alla verifica e all'eventuale accettazione dell'istanza di modifica e, successivamente, all'aggiornamento del PAI secondo quanto previsto dall'art. 2 commi 1 e 2.

4. I soggetti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono invitati a comunicare all'ABR ogni nuova informazione e risultanza di accertamenti, osservazioni e segnalazioni specifiche a seguito delle quali si procederà ad ulteriori verifiche e ad eventuali aggiornamenti delle perimetrazioni.

5. Per l'area urbana di Crotone valgono le perimetrazione e relative misure di salvaguardia assunte ai sensi dell'*OM n. 97/K del 30/04/1998*, intendendosi che le "zone ad alto rischio di inondazione" sono classificate R4, le "zone a moderato rischio di inondazione" sono classificate R3 e le "zone a limitato rischio di inondazione" sono classificate R2. La presente norma vige fino alla data di completamento delle opere idrauliche in corso di realizzazione relativamente al fiume Esaro e al torrente Passovecchio.

Art. 26 (Verifica di compatibilità dei progetti)

1. L'ABR definisce, entro novanta giorni dall'approvazione del PAI, con proprie direttive:

- a) i tempi di ritorno delle portate di piena per il dimensionamento o la verifica delle diverse opere;
- b) i franchi da assumere per i rilevati arginali e per le opere di contenimento e di attraversamento.

2. Nelle more di emanazione delle direttive vigono le norme preesistenti all'approvazione del PAI.

3. Nella progettazione delle opere di difesa idraulica, delle opere di consolidamento dei versanti e delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua, salvo i casi espressamente previsti da altre norme di legge e quanto disposto dall'art. 17 delle presenti norme, le Amministrazioni competenti all'approvazione o al rilascio di nulla osta sono tenute a rispettare le direttive di cui al precedente comma e a trasmettere all'ABR, per conoscenza, la documentazione relativa e il progetto delle opere.
4. Le stesse amministrazioni possono applicare deroghe in relazione a particolari situazioni collegate sia a specifiche modalità d'uso del territorio e relativi insediamenti, sia alle caratteristiche idrologiche dei corsi d'acqua, esplicitando le motivazioni delle scelte compiute e indicando gli effetti sulle opere progettate e sul livello di rischio per il territorio.
5. Ogni variazione rispetto ai valori definiti nelle direttive di cui al precedente comma 1, viene comunicata dall'amministrazione competente per l'approvazione all'ABR, che provvede, se del caso, a validare i dati ed eventualmente ad aggiornare le tabelle di riferimento.

TITOLO III

ASSETTO DELLE AREE SOGGETTE AD EROSIONE COSTIERA

Art. 27 (Disciplina delle aree a rischio d'erosione costiera) (*omesso*)

Art. 28 (Disciplina delle aree con pericolo d'erosione costiera) (*omesso*)

TITOLO IV

PIANO DEGLI INTERVENTI

Art. 29 (Interventi volti alla rimozione o mitigazione del rischio)

- 1) Gli interventi previsti dal PAI, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, sono attuati in tempi successivi anche per singole parti del territorio, attraverso programmi triennali d'intervento ai sensi dell'art. 21 e segg. della L. 183/89, redatti tenendo conto delle priorità e dei contenuti del PAI.
- 2) L'individuazione degli interventi di cui al comma 1 è finalizzata, altresì, alla quantificazione dei necessari finanziamenti.
- 3) La priorità degli interventi è stabilita sulla base del rischio, assumendo quale valore massimo quella connessa ai siti ove sussista la possibilità di perdita di vite umane.
- 4) Una volta ultimato un intervento l'ABR procede alla riclassificazione delle aree interessate secondo le procedure di cui all'articolo 2 commi 1 e 2.
- 5) L'Autorità di Bacino, in accordo con i comuni interessati, tenuto conto dei piani provinciali, sulla base di un'adeguata documentazione perimetra le aree da assoggettare a delocalizzazione.
- 6) I programmi triennali di cui al comma 1 riguardano principalmente le seguenti categorie d'intervento:
 - manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e dei versanti, rivolti alla conservazione della sicurezza attuale del territorio attraverso il mantenimento dell'efficienza delle sezioni, intesa come vocazione delle stesse a garantire il normale deflusso delle acque; alla salvaguardia delle caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale; al rispetto delle aree di naturale espansione; alla protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità; al trattenimento idrico ai

fini della riduzione del deflusso superficiale e dell'aumento dei tempi di corrivazione; al mantenimento delle condizioni di equilibrio della linea di riva; alla salvaguardia delle vegetazioni riparie a tutela degli argini; alla rimozione della vegetazione in alveo onde consentire il normale deflusso delle acque e impedire la trattenuta di rifiuti;

- opere di sistemazione, di difesa del suolo e di salvaguardia della costa. Si tratta degli interventi di regimazione e difesa idraulica capaci di aumentare il tempo di ritorno critico dell'asta fluviale di tipo attivo o passivo atti a favorire la progressiva dismissione e rinaturazione delle opere non funzionali alla sicurezza idraulica; di quelli di sistemazione dei versanti atti a ripristinarne le condizioni di stabilità; di quelli finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione costiera e al ripascimento delle spiagge;
- interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti. Nelle zone di esondazioni, in assenza di elementi a rischio, sono favoriti gli interventi finalizzati al loro mantenimento e ampliamento, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, la dismissione delle concessioni in atto non compatibili con la finalità del piano, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea. Nei piccoli bacini costieri sono impediti tutti gli interventi che possono limitare o ostacolare la formazione e il trasporto di materiale solido al mare. Eventuali azioni di riduzione e mitigazione del rischio, devono essere realizzate in modo da non incidere sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato;
- adeguamento delle opere viarie di attraversamento. Le opere di attraversamento stradale o ferroviario o comunque le infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico dovranno essere verificate e/o progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui alle specifiche tecniche emanate dall'ABR.

Art. 30 (Interventi di difesa dalle frane, dalle inondazioni e dall'erosione costiera delle reti infrastrutturali)

Gli enti proprietari o detentori a qualsiasi titolo di reti infrastrutturali (viabilità, metanodotti e oleodotti, elettrodotti, ferrovie, acquedotti) devono:

- a) adottare, entro 24 mesi dall'approvazione del PAI, un programma per la messa in sicurezza delle rispettive reti nei punti di criticità individuati dal PAI previa verifica delle esistenti infrastrutture a rete e delle vie di comunicazione che attraversano le zone con pericolo d'inondazione, di frana ed erosione costiera;
- b) trasmettere all'ABR, dopo il periodo di cui al comma precedente con cadenza annuale, un rapporto sullo stato delle reti sotto il profilo del rischio idrogeologico e di erosione costiera, sulle misure di salvaguardia adottate, sui sistemi di monitoraggio e sui nuovi tratti realizzati o dismessi.

APPENDICE A

NORME DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Art. 1. Zonizzazione interna

1. Il territorio del Parco nazionale della Sila, così come delimitato nella cartografia in scala 1:50.000 allegata al presente decreto, è suddivisa nelle seguenti zone:

- **zona 1** - di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione;
- **zona 2** - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico con maggiore grado di antropizzazione e di presenza di attività agro-silvo-pastorali.

Art. 2. Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

- a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri ecologici;
- b) la tutela del paesaggio;
- c) l'applicazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente mediante il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
- d) la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica attraverso opportune forme di incentivazione per la riconversione delle colture esistenti. A tale fine, entro sessanta giorni dalla nomina degli organi del parco, il consiglio direttivo appronterà un piano di riconversione delle colture esistenti a colture biologiche, con la previsione dei relativi fabbisogni finanziari, da sottoporre all'esame della regione Calabria nel quadro dei finanziamenti compresi nel Quadro comunitario di sostegno 2000/2006;
- e) la conservazione del bosco e la gestione delle risorse forestali attraverso interventi che non modifichino il paesaggio e le caratteristiche fondamentali dell'ecosistema;
- f) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché di attività ricreative compatibili;
- g) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
- h) la sperimentazione e valorizzazione delle attività produttive compatibili.

Art. 3. Divieti generali

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale della Sila sono vietate le seguenti attività:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, salvo gli eventuali abbattimenti selettivi o prelievi faunistici necessari per ricomporre equilibri ecologici compromessi, accertati dall'Ente parco ai sensi dell'art. 11, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n 394;
- b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e nel rispetto delle normative degli usi civici locali; è fatta salva la raccolta di funghi, come disciplinata da specifica normativa regionale;
- c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o specie animali estranee alla flora e alla fauna autoctona, fatte salve le foraggiere ed altre specie vegetali impiegate nelle coltivazioni agrarie e le specie animali in transumanza;

- d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco;
- e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, l'asportazione di minerali; le cave e/o le miniere in coltivazione e regolarmente autorizzate potranno restare in esercizio fino ad esaurimento delle autorizzazioni attraverso specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall'Ente parco;
- f) l'introduzione da parte di privati, di armi, di esplosivi, e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate, ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato;
- h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitu', fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;
- l) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco.

Art. 4. Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1, l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrità e pertanto sono vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione e vigono, in particolare, i seguenti ulteriori divieti:

- a) l'uso dei fitofarmaci;
- b) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e di nuove opere di mobilità;
- c) la realizzazione di nuovi edifici;
- d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica informativa del parco;
- e) il taglio dei boschi, ad eccezione degli interventi necessari alla loro conservazione e alla prevenzione degli incendi; in particolare tali interventi devono fondare la loro applicazione sull'ecologia, sulla biologia e sulla pedologia, assicurando la conservazione nel tempo e nello spazio del popolamento forestale, senza alterarne le caratteristiche ecologiche fondamentali: copertura, struttura, composizione, densità e suolo;
- f) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore; g) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni.

Art. 5. Divieti in zona 2

1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 1 vigono, oltre i divieti generali di cui all'art. 3, i seguenti divieti:

- a) l'apertura di nuove strade, salvo quelle di servizio previa autorizzazione dell'Ente parco;
- b) la circolazione di natanti a motore nei bacini lacustri, ad eccezione delle attività di sorveglianza e di soccorso;
- c) la realizzazione di nuove opere di mobilità, ad eccezione di quelle previste alla lettera d) del successivo art. 8;
- d) la realizzazione di nuovi edifici all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di piccole strutture e attrezzature per la promozione e la commercializzazione di prodotti turistici locali, e di strutture rurali strettamente necessarie per la conduzione delle aziende agro-silvo-pastorali, che saranno autorizzate sulla base di apposito regolamento redatto dall'Ente parco, di concerto con la regione interessata;

- e) il taglio, fatto salvo quello silvo-culturale, dei boschi di proprietà demaniale, statale e regionale, e privata, di cui all'art. 8 del decreto istitutivo del Parco nazionale della Sila, senza autorizzazione dell'Ente parco;
- f) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni e le opere minori legate all'esercizio delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali e comunque non rilevanti per gli alvei naturali.

Art. 6. Regime autorizzativo generale

1. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e parziali per la parte ricadente nell'area del parco deve essere preceduta da intesa col soggetto gestore del parco.
2. Le attività silvo-colturali, comprese quelle interessanti demani statali, regionali e comunali, sono autorizzate dall'autorità territoriale competente, secondo quanto specificato dalla delibera della giunta regionale n. 2796 del 18 settembre 1989;
3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nelle aree proposte e/o designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE sono sottoposti alla necessaria valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
4. E' prevista la realizzazione del progetto di metanizzazione delle frazioni di Camigliatello e Moccone del comune di Spezzano della Sila, approvato con delibera della giunta comunale n. 107 dell'11 agosto 1998, in deroga ai divieti di cui all'art. 4.

Art. 7. Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi:
 - a) le opere tecnologiche;
 - b) gli interventi di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 31, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano già in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'elenco delle opere, accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Art. 8. Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi:
 - a) opere che comportino modificazione del regime delle acque al fine della sicurezza delle popolazioni;
 - b) opere tecnologiche quali elettrodotti, con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione rurale; gasdotti, con esclusione delle reti di distribuzione; acquedotti, con esclusione delle reti di distribuzione; depuratori e ripetitori;
 - c) ammodernamento degli impianti di risalita esistenti;
 - d) realizzazione di piste ed impianti per lo sci da fondo;
 - e) impianti per allevamenti e impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
 - f) impianti di acquacoltura;
 - g) la realizzazione di attrezzature sportive e di servizio per lo svolgimento di attività nautiche;

- h) l'apertura di nuove strade;
- i) interventi di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riutilizzo dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 31, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978.
3. Nelle zone 2 coperte da boschi privati sono consentite le aperture di piste forestali per il concentramento e lo smacchio delle utilizzazioni boschive. Resta ferma la possibilità di continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e di raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità.
4. Nelle aree di zona 2 di cui all'art. 1, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti, specificatamente per le zone omogenee A e B così come definite ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché i piani attuativi ricadenti nelle zone di espansione edilizia, residenziale, turistica e/o produttiva, tutte le opere e gli interventi già regolarmente autorizzati, già finanziati, o già previsti da accordi di programma.
5. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano già in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere, trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco delle opere, accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo interessino in tutto o in parte aree proposte e/o designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE, è richiesta la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e l'eventuale attivazione delle misure di compensazione.

Art. 9. Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'organismo di gestione, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7 e 8, è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:
- a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto alla normativa vigente;
- b) l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessità di istruttoria.

Art. 10. Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione del Parco Nazionale della Sila è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. La sorveglianza del territorio di cui all'art. 1 è affidata al Corpo Forestale dello Stato, nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.
3. Le eventuali esigenze di potenziamento della sorveglianza potranno essere esercitate mediante l'utilizzo di personale dell'Ente parco nei modi di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché attraverso operatori di eventuali servizi di polizia ecologica dell'Ente parco.



APPENDICE C

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCHIO GEOLOGICO

Parte I TERRITORIO URBANIZZATO

Lo studio e le analisi elaborate dal geologo, che ha acquisito anche le indicazioni fornite dal PAI, sono state sintetizzate nelle tavole della edificabilità dei suoli. Queste classificano i terreni secondo le seguenti categorie:

- ✓ “ TERRENO BUONO: con questo termine vengono individuate le aree che hanno un buon equilibrio geostatico determinato dall’assetto geomorfologico-strutturale, dalla modesta inclinazione e dalle buone caratteristiche geologiche e geomeccaniche del terreno costituente il piano di sedime (D.M. 11/03/988).
- ✓ TERRENO MEDIOCRE: in questa zonazione i terreni presentano una più accentuata acclività e tracce contenute di dissesto idrogeologico dovute a un drenaggio difficoltoso. Queste aree possono essere utilizzate subordinatamente al buon esito di appropriate indagini geognostiche, geotecniche e idrogeologiche e alla redazione di apposito studio geologico che giustifichi e dimostri l'idoneità dei siti specificando le modalità d'uso del suolo e le opere specialistiche necessarie ad eliminare definitivamente i rischi derivanti da situazioni di dissesto e di pericolo esistenti.
- ✓ TERRENO SCADENTE: i terreni appartenenti a questa zonazione non possono essere utilizzati, tranne che per la realizzazione di opere di urbanizzazione, impianti sportivi all'aperto, opere di bonifica e di salvaguardia.
- ✓ TERRENO PESSIMO: i terreni appartenenti a questa zonazione non possono essere utilizzati, tranne che per la realizzazione di bonifica e di salvaguardia.

Alla luce dei dati acquisiti sulle peculiari caratteristiche territoriali si ritiene che:

- a) la realizzazione di qualsiasi nuovo insediamento ricadente nelle adiacenze di nuclei edificati sia preceduto da approfonditi studi geologici e geotecnici che stabiliscano, oltre le modalità d'uso del suolo, le opere di sostegno e di consolidamento eventualmente necessarie per evitare turbamenti nell'assetto statico dei manufatti esistenti;
- b) l'utilizzazione di aree in cui sono presenti scarpate o pareti di scavi non sufficientemente protette siano subordinate alla realizzazione di adeguate opere di sostegno e di regimazione delle acque superficiali e meteoriche,
- c) per la realizzazione di manufatti in prossimità di orli di terrazzi, di scarpate, di pareti o alvei di corsi d'acqua naturali siano mantenute distanze di assoluta sicurezza,

- d) la rete idrografica sia rispettata per assicurare un corretto drenaggio delle acque di superficie e la utilizzazione delle aree periferiche sia subordinata alla sistemazione delle sponde e degli alvei;
- e) la realizzazione di opere in zone non comprese nelle carte di sintesi sia subordinata alla redazione di un adeguato studio geologico-tecnico di dettaglio.”

Le porzioni di terreno classificate “scadenti” o “pessime” e ricadenti in zone omogenee che ne consentono l’edificabilità urbanistica, restano comunque inedificabili: possono essere utilizzabili ai soli fini del computo della volumetria ammissibile della zona.

Parte II

TERRITORIO PROTETTO E TERRITORIO AGRICOLO

Il territorio comunale non urbanizzato è stato classificato in due raggruppamenti di aree:

a) *Territorio protetto.*

E’ costituito dalle aree che per intrinseche peculiarità di carattere geomorfologico, ideologico, naturalistico, ambientale e storico, si è ritenuto necessario tutelarne l’uso e la corretta fruizione. Comprendono le aree che il PRG classifica come “Parco Nazionale della Sila”, “zone territoriali omogenee di tipo E1” (agricole con caratteri di naturalità), di tipo “E5” (aree boscate e da rimboschire) e di tipo “G3” (fluviali e parchi territoriali).

Dette aree non sono utilizzabili per l’edificazione. E’ ammessa la sola realizzazione di:

- impianti di produzione di energia eolica o fotovoltaica;
- infrastrutture di difesa del suolo, difesa idraulica e difesa dal fuoco;
- sentieri pedonali, non pavimentati con materiali impermeabilizzanti;
- strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 3,5 metri, non pavimentati con materiali impermeabilizzanti;
- opere di interesse generale promosse dal Comune, previa estesa ed approfondita indagine geomorfologica.

Gli interventi ammessi devono in ogni caso garantire la conservazione, il ripristino e/o la valorizzazione:

- a) degli assetti poderali storici e delle tradizionali sistemazioni della vegetazione;
- b) delle recinzioni e delle opere di contenimento quali terrazzamenti e simili, realizzate in forme e materiali tradizionali.

Riguardo agli edifici esistenti, sono ammessi interventi di:

- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- demolizione e ricostruzione.

b) Territorio agricolo

Comprende le parti del territorio comunale da utilizzare a fini agricoli e zootecnici, definite dal PRG "sottozone territoriali omogenee di tipo E2, E3 ed E4".

Sono utilizzabili per l'edificazione ammessa dal PRG solo previa estesa ed approfondita indagine geomorfologica, ad eccezione delle:

- aree in frana;
- aree con riporto;
- aree di cresta rocciosa, cucuzzolo o dorsale stretta
- aree di bordo e ciglio;
- di scarpata;
- aree di brusca variazione litologica dovute a faglie;
- aree con presenza di depositi limosi interessati dalla falda superficiale.

Indice

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I – STRUTTURA ED EFFICACIA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE..... | 1 |
| <i>Articolo 1 - Finalità</i> | <i>1</i> |
| <i>Articolo 2 – Elaborati costitutivi</i> | <i>1</i> |
| <i>Articolo 3 – Validità temporale.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Articolo 4 – Efficacie</i> | <i>5</i> |
| <i>Articolo 5 – Struttura e modalità di applicazione delle norme</i> | <i>6</i> |
| <i>Articolo 6 – Efficacia e modalità di applicazione delle definizioni.....</i> | <i>7</i> |
| <i>Articolo 7 – Prevalenza su altre disposizioni</i> | <i>7</i> |
| <i>Articolo 8 – Modifiche normative e cartografiche ammesse.....</i> | <i>7</i> |
| <i>Articolo 9 – Recepimento di situazioni e disposizioni prevalenti</i> | <i>8</i> |
| <i>Articolo 10 – Prevalenza delle disposizioni in caso di contrasto</i> | <i>8</i> |
| | |
| TITOLO II - TRASFORMAZIONI FISICHE AMMISSIBILI E UTILIZZAZIONI COMPATIBILI | 9 |
| <i>Articolo 11 – Zona A: di interesse storico.....</i> | <i>9</i> |
| <i>Articolo 12 – Prescrizioni relative alle unità edilizie.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Articolo 13 – Prescrizioni relative agli spazi scoperti.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Articolo 14 – Prescrizioni particolari relative alle unità edilizie originarie</i> | <i>13</i> |
| <i>Articolo 15 – Sottozona A1: di conservazione.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Articolo 16 – Zona A2: di conservazione e ripristino</i> | <i>15</i> |
| <i>Articolo 17 – Zona B: agglomerati urbani recenti</i> | <i>15</i> |
| <i>Articolo 18 – Zona C1: mista di completamento.....</i> | <i>17</i> |
| <i>Articolo 19 – Zona C2: mista di espansione</i> | <i>18</i> |
| <i>Articolo 20 – Sottozona D1: insediamenti artigianali ed industriali, di completamento</i> | <i>19</i> |
| <i>Articolo 21 – Sottozona D2: insediamenti artigianali ed industriali, di espansione</i> | <i>20</i> |
| <i>Articolo 22 – Sottozona D3: insediamenti turistico-alberghieri, di completamento</i> | <i>22</i> |
| <i>Articolo 23 – Sottozona D4: insediamenti turistico-alberghieri, di espansione</i> | <i>23</i> |
| <i>Articolo 24 – Sottozona D5: insediamenti turistico-alberghieri, estensivi.....</i> | <i>24</i> |
| <i>Articolo 25 – Sottozona D6: insediamenti turistici a carattere agricolo</i> | <i>25</i> |
| <i>Articolo 26 – Piano comunale del commercio</i> | <i>25</i> |
| <i>Articolo 27 – Sottozona E1: agricola con caratteri di naturalità.....</i> | <i>26</i> |
| <i>Articolo 28 – Sottozona E2: agricola a produzione specializzata.....</i> | <i>26</i> |
| <i>Articolo 29 – Sottozona E3: agricola di primaria importanza</i> | <i>27</i> |
| <i>Articolo 30 – Sottozona E4: agricola con preesistenze insediative.....</i> | <i>28</i> |
| <i>Articolo 31 – Sottozona E5: aree boscate e da rimboschire</i> | <i>28</i> |
| <i>Articolo 32 – Edifici esistenti nella zona E.....</i> | <i>29</i> |
| <i>Articolo 33 – Impianti produttivi nelle zone agricole E2, E3, E4.....</i> | <i>30</i> |
| <i>Articolo 34 – Zona F: attrezzature pubbliche e di uso pubblico</i> | <i>30</i> |
| <i>Articolo 35 – Sottozona F1: edilizia scolastica</i> | <i>31</i> |
| <i>Articolo 36 – Sottozona F2: opere di interesse comune.....</i> | <i>31</i> |
| <i>Articolo 37 – Sottozona F3: parcheggi</i> | <i>31</i> |
| <i>Articolo 38 – Sottozona F4: verde pubblico attrezzato.....</i> | <i>32</i> |
| <i>Articolo 39 – Zona G: attrezzature di interesse territoriale.....</i> | <i>32</i> |
| <i>Articolo 40 – Sottozona G1: scuole superiori</i> | <i>32</i> |
| <i>Articolo 41 – Sottozona G2: opere d'interesse generale.....</i> | <i>33</i> |
| <i>Articolo 42 – Sottozona G3: parchi territoriali.....</i> | <i>33</i> |
| <i>Articolo 43 – Infrastrutture viarie e relativi impianti.....</i> | <i>33</i> |

| | |
|---|-----------|
| <i>Articolo 44 – Dotazioni di parcheggi</i> | 34 |
| <i>Articolo 45 – Recupero insediamenti non autorizzati</i> | 35 |
| <i>Articolo 46 – Disciplina del mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili</i> | 35 |
| TITOLO III - PARTICOLARI DISPOSIZIONI | 37 |
| <i>Articolo 47 – Disposizioni sovraordinate</i> | 37 |
| <i>Articolo 48 – Classi di pericolosità e vulnerabilità del territorio</i> | 37 |
| <i>Articolo 49 – Aree di protezione dei corsi d'acqua</i> | 37 |
| <i>Articolo 50 – Boschi</i> | 38 |
| <i>Articolo 51 – Fasce di rispetto stradale</i> | 39 |
| <i>Articolo 52 – Ambiti di rispetto dei cimiteri</i> | 40 |
| <i>Articolo 53 – Distanze dagli elettrodotti</i> | 40 |
| <i>Articolo 54 – Distanze da metanodotti e gasdotti – Piano carburanti</i> | 40 |
| TITOLO IV - MODALITÀ DI ATTUAZIONE | 42 |
| <i>Articolo 55 – Strumenti di attuazione</i> | 42 |
| <i>Articolo 56 – Permesso di costruire convenzionato</i> | 42 |
| <i>Articolo 57 – Piani urbanistici attuativi vigenti</i> | 43 |
| <i>Articolo 58 – Elaborati costitutivi dei piani urbanistici attuativi</i> | 43 |
| <i>Articolo 59 – Sovrapposizione zone omogenee</i> | 46 |
| <i>Articolo 60 - Il vincolo idrogeologico</i> | 46 |
| <i>Articolo 61 - Il vincolo ambientale di cui al D. Lgs. n. 42/2004</i> | 46 |
| <i>Articolo 62 - Il vincolo di cui al DM 3 aprile 2000, relativo ai S.I.C.</i> | 48 |
| <i>Articolo 63 - Il vincolo relativo al Piano per l'Assetto Idrogeologico</i> | 48 |
| <i>Articolo 64 - Il vincolo storico-artistico di cui al D. lgs n. 42/2004</i> | 48 |
| <i>Articolo 65 - La salvaguardia del Parco Nazionale della Sila</i> | 49 |
| TITOLO V - DEFINIZIONI | 50 |
| <i>Articolo 66 – Termini relativi alle trasformazioni fisiche</i> | 50 |
| <i>Articolo 67 – Termini relativi alle utilizzazioni</i> | 50 |
| APPENDICE A - PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO | 54 |
| <i>Norme tecniche di attuazione</i> | 54 |
| APPENDICE B - PARCO NAZIONALE DELLA SILA | 65 |
| <i>Norme di tutela</i> | 66 |
| APPENDICE C - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCHIO GEOLOGICO | 70 |
| <i>Parte I - Territorio urbanizzato</i> | 70 |
| <i>Parte II - Territorio protetto e territorio agricolo</i> | 71 |